

# Il nuovo Giornale dei Militari

PERIODICO MENSILE DI INFORMAZIONE  
DELLE FORZE ARMATE FORZE DI POLIZIA E PUBBLICO IMPIEGO  
SPED. IN ABB. POST. d.l. 353/2003 (CONV. IN L. 27/02/2004 N. 4) ART. 1 COMMA 1 - DCB  
Anno XIII - n. 11 - novembre 2011 - Euro 5,00 - www.ilnuovogiornaledemilitari.it  
E' vietata la riproduzione parziale o totale dei testi pubblicati

## PUBBLICO IMPIEGO E LEGGE DI STABILITA'

Le norme di interesse per il  
comparto difesa e sicurezza

A PAG. 6

*"Faremo la nostra parte con maturità contribuendo a formulare proposte concrete ed innovative....consapevoli delle difficoltà finanziarie del paese ma auspicando che il nuovo governo non si limiti come quello precedente a sterili e plaudenti quanto inutili affermazioni di vicinanza nei nostri confronti ma che invece sia rapidamente reso edotto che alla Difesa ed in particolare ai militari, è stato sinora chiesto un "surplus" di sacrifici rispetto al Pubblico impiego..."*

Le parole e l'auspicio sono del Cocker Aeronautica che, in un comunicato si rivolge al nuovo governo sottolineando la necessità di un cambiamento di rotta rispetto all'andamento del recente passato, con manovre finanziarie in cui la costante è stata sempre la stessa: se ci sono dei soldi da prendere subito e facilmente, allora si punta ai lavoratori dipendenti e - tra questi - alla categoria del pubblico impiego....Un accanimento che, oltre a svilire la professionalità dell'intero settore, ha peggiorato la qualità dei servizi, pretendendo di caricare su un'unica categoria i costi di un risanamento che richiede, come è ormai chiaro, interventi di ben più ampia portata, che, agendo soprattutto sulla materia fiscale, chiamino in causa anche altre categorie. E' il caso di ricordare, infatti, che analogo rigore non è stato manifestato verso altre situazioni critiche per il bilancio dello stato: evasione fiscale, costi della politica, sprechi e corruzione.

**continua a pag. 18**

### TAGLI ESUBERI E PENSIONI... ANCORA CONVINTI DELLA "SPECIFICITÀ"?

A PAG. 7

### DIRITTO ASSOCIATIVO: LA LEGGE NAZIONALE CONTRASTA CON IL DIRITTO COMUNITARIO

A PAG. 4

## INTERVISTA A SERENA SORRENTINO LEGALITA': UNICA RISPOSTA PER IL LAVORO E LA CRESCITA

A PAGINA 2

### ALLOGGI DIFESA Canoni insostenibili = sfratto coatto

A PAG. 8

### SENTENZE

- I.I.S. nella pensione
- Maggiorazione del 18%
- Infortuni in ambito militare
- Scatti biennali per cause di servizio

NELL'INSERTO

### INPDAP Tfr: più lunghi i tempi di attesa

a pag. 11

### Pensioni di reversibilità

a pag. 11

### Indebiti pensionistici: legittime difese

a pag. 14

### Consulenze

a pag. 15

### Parlamento

a pag. 17

### Circolari

a pag. 21

**CAMPAGNA  
ABBONAMENTI 2011-2012  
RINNOVA IL TUO ABBONAMENTO**

INTERVISTA CON SERENA SORRENTINO  
SEGRETARIA CONFEDERALE DELLA CGIL

# LEGALITA': unica risposta per il lavoro, il futuro e la crescita

di Antonella MANOTTI



Serena Sorrentino, fa capo all'area sicurezza e legalità

**La CGIL ha posto il tema della legalità tra le sue priorità istituendo da tempo l'Area Legalità e Sicurezza che coordina un gruppo di lavoro formato da rappresentanti delle strutture territoriali e nazionali della CGIL, della Polizia di Stato e delle associazioni dei militari.**

**Perché è così importante per la confederazione una "mobilitazione" su questo tema? E**

Per la CGIL la campagna sulla Legalità economica rappresenta una sfida particolarmente "impegnativa" in un

momento di crisi economica e sociale, ma anche etica e morale come quello che sta attraversando l'Italia. Crediamo che la legalità, il rispetto delle regole e dei diritti, possano rappresentare un approccio diverso alle politiche di sviluppo e di crescita. Per noi la campagna "legalità, unica risposta per il lavoro ed il futuro" non è uno 'spot', ma un vero e proprio programma di lavoro, che si occupa di attenzione l'intero ciclo del processo economico e con la quale si vuole ag-

**"La campagna sulla Legalità economica rappresenta una sfida "impegnativa" in un momento di crisi economica e sociale, ma anche etica e morale come quello che sta attraversando l'Italia... Per noi la campagna "legalità, unica risposta per il lavoro ed il futuro" non è uno 'spot', ma un vero e proprio programma di lavoro"**

gredire, attraverso il rilancio della contrattazione aziendale, territoriale e nazionale quei fronti in cui il controllo di legalità è più necessario e dove è più eversivo il processo di deregolazione e deregolamentazione che il governo in questi anni ha portato avanti, rendendo meno certi i diritti del lavoro, creando quelle 'zone grigie' in cui è più semplice la penetrazione delle organizzazioni criminali nel mondo dell'economia legale e rendendo le lavoratrici e i lavoratori meno liberi e i cittadini meno sicuri.

Le materie di cui si occupa l'ufficio Legalità e Sicurezza sono tutte quelle legate ai temi della legalità e della sicurezza, l'area coordina il lavoro su questi temi con tutte le strutture della CGIL e con le associazioni che collaborano e cooperano con noi nell'intento di tutelare i diritti del lavoro, la Legalità e la Sicurezza e quindi anche il SILP per la CGIL e le associazioni dei militari, elemento per noi importantissimo nella costruzione di iniziative e proposte sui temi della sicurezza e nella costruzione di un

movimento di democratizzazione nei corpi di sicurezza.

**Mai come in questo momento il tema della legalità è strettamente connesso alla esigenza di una "rifondazione" del tessuto politico-sociale del nostro paese in cui la criminalità organizzata trova, nell'intreccio politico-affaristico, terreno fertile di penetrazione.**

**Ritiene, la risposta politico-istituzionale, all'altezza del problema e cosa può fare un grande sindacato come la CGIL per sensibilizzare le forze politiche ad intervenire per ripristinare livelli di legalità adeguati?**

Il sindacato deve innanzitutto tutelare i lavoratori e il non rispetto delle regole, l'illegalità diffusa, le modalità di aggiramento delle leggi penalizzano innanzitutto i più deboli e nel lavoro creano forme di sfruttamento e violazione dei diritti diffusi.

In generale nel nostro Paese al di là della propaganda c'è una generale caduta di attenzione della legalità: condoni e scudi fiscali, deregolazione del mercato del lavoro, derogabilità in senso peggiorativo di norme e contratti di lavoro, depotenziamento dei servizi ispettivi e dei controlli, meno previsioni per salute e sicurezza e potremmo continuare una lista infinita di atti scellerati che minano il controllo di legalità, la garanzia che la legalità formale sia anche legalità sostanziale e quindi rispetti il dettato Costituzionale. Alla politica competono le scelte più che di sensibilizzazione abbiamo bisogno che le forze politiche dichiarino e agiscano sul fronte legalità come su quello della sicurezza con chiarezza e nettezza, non ci sono vie mediane o si crede che la legalità sia un valore di garanzia per la giustizia sociale o si fa ciò che ha fatto il Governouscente: grandi politiche degli annunci che hanno determinato crescita dell'economia sommersa, una straordinaria penetrazione dell'economia criminale nell'economia legale con un valore economico in termini di PIL che vale una manovra finanziaria, più insicurezza e il depotenziamento di stru-

menti di prevenzione e di intervento per forze dell'ordine e della magistratura.

Il Paese attraversa la più grande crisi economica da quasi un secolo, mentre abbiamo sentito ripetere fino a qualche settimana fa, che non bisogna avere fretta per approvare le misure dedicate allo sviluppo ma che la vera priorità sono le intercettazioni telefoniche, intanto il primo appalto eseguito per la realizzazione dei lavori all'Expo 2015 di Milano è stato aggiudicato con circa il 40% di massimo ribasso. Le imprese denunciano che uno dei fattori di disinvestimento è la sicurezza, la pressione del racket, l'esposizione alle infiltrazioni ed il sistema criminale

con tutte le sue forme di condizionamento dalla concorrenza sleale all'imposizione di forniture ecc... eppure il Governo uscente ha approvato il codice delle leggi antimafia in cui su capitoli importanti nel con-

trasto alle infiltrazioni vi sono lacune non riferibili ad una mancanza casuale ma ad una scelta precisa di abbassare la soglia del controllo di legalità e si tagliano risorse in maniera continuativa alle forze dell'ordine.

Queste contraddizioni meriterebbero una risposta politica ben più alta. Con la Campagna sulla Legalità, la CGIL, fa la scelta di andare oltre la denuncia ma di utilizzare gli strumenti della contrattazione per determinare un'inversione di tendenza delle politiche su questi temi ma anche per creare un fronte ampio che faccia della Legalità il presupposto al modello di sviluppo che può farci uscire dalla crisi.

**Diverse vicende giudiziarie hanno messo in luce la poca trasparenza negli appalti pubblici e privati attraverso cui si assiste ad una penetrazione nel loro ciclo, della criminalità organizzata. Come giudica l'attuale legislazione in materia? E quali proposte ha avanzato la CGIL?**

L'interesse delle mafie per gli appalti pubblici è determinato non solo dal

**Il sindacato deve innanzitutto tutelare i lavoratori e il non rispetto delle regole, l'illegalità diffusa, le modalità di aggiramento delle leggi penalizzano innanzitutto i più deboli e nel lavoro creano forme di sfruttamento e violazione dei diritti diffusi.**

## INTERVISTA CON LA SEGRETARIA CONFEDERALE DELLA CGIL SORRENTINO

segue da pag. 2

volume economico che essi determinano ma per le interrelazioni che attraverso essi si determinano con il sistema politico-istituzionale come forma di controllo del mercato e di pervasività territoriale. Noi pensiamo che per ridurre il rischio d'infiltrazione da parte della criminalità nel settore degli appalti pubblici occorra far evolvere le procedure relative ai protocolli di legalità attraverso la definizione di protocolli quadro a livello nazionale con le grandi committenze e a livello regionale con le Stazioni Uniche Appalti, estendere la certificazione antimafia sotto soglia, garantire tracciabilità finanziaria completa modificando in parte le novità introdotte dalla legge 136/10 e provvedimenti successivi, monitoraggio dei flussi di manodopera, dei mezzi di movimentazione, controllo e tracciabilità dello smaltimento dei rifiuti, rispetto delle applicazioni contrattuali e garanzia delle procedure di accreditamento preventivo nel caso di affidamento dei servizi, il contrasto ai ribassi eccessivi praticati sui prezzi posti a base d'asta, e tutta una serie di misure di controllo sulla catena: appalto, subappalto, subcontratti e forniture.

In generale sugli appalti la nostra normativa è eterogenea, molte leggi regionali integrano leggi e codici nazionali, sul sistema delle aggiudicazione sulle soglie in cui si può ricorrere ad affidamento diretto evitando l'evidenza pubblica sono intervenute modifiche attraverso il Milleproroghe, e tutta la normativa vigente a meno di alcune legislazioni regionali, sono commisurate al settore dell'edilizia in prevalenza esponendo il settore dei servizi ad aree di opalescenza maggiore soprattutto sul versante dei contratti di lavoro.

Ciò che noi abbiamo chiesto è che sulla base del consolidato si faccia un'opera di raccordo quadro su tutta la normativa con specifiche per settore.

**Sul tema della sicurezza, la maggioranza di governo dimissionaria, ha impostato gran parte della campagna elettorale, eppure le forti e ripetute proteste dei sindacati di polizia hanno messo a nudo una realtà deficitaria sul fronte delle risorse e delle riforme strutturali....**

Siamo un Paese in cui il paradosso è all'ordine del giorno anche sul tema sicurezza. Grandi annunci sugli arresti e poi non si finanzia il comparto compromettendo le attività di indagini e prevenzione ed i pattugliamenti, grande enfasi sui sequestri e poi la definizione di norme che ne consentono più facilmente la riassegnazione. Del resto il Governo Berlusconi è quello che proponeva le ronde per garantire la sicurezza nel territorio, i vigilantes per la sicurezza negli stadi, i militari per contrastare le guerre criminali. E' evidente che c'è uno svilimento della professionalità dei corpi di polizia della funzione e dell'utilizzo dei corpi militari ed un disprezzo per la loro funzione sociale di garanzia che si esemplifica con il fatto che questi lavoratori, dipendenti pubblici, sono sottopagati, spesso non hanno riconoscimento dei diritti fondamentali, non viene garantita loro adeguate risorse per la crescita professionale e

l'esposizione al rischio è un fattore che con le attuali politiche diventa un costo sacrificabile. Auguriamoci che venga meno l'ideologia pesante che ha sostenuto le azioni del precedente Governo di scaricare i costi della compressione della spesa sui diritti dei lavoratori perché quando parliamo dei comparti pubblici: istruzione, sanità e sicurezza parliamo di diritti fondamentali dei cittadini oltre che del Lavoro.

**Altro importante settore che vede da anni la CGIL impegnata è quello dei diritti dei lavoratori della polizia di stato e dei militari.**

**Nel passato la confederazione si è resa parte attiva nella raccolta di firme per una petizione popolare a**

*Abbiamo bisogno che le forze politiche dichiarino e agiscano sul fronte legalità come su quello della sicurezza con chiarezza e nettezza....Le grandi politiche degli annunci hanno determinato crescita dell'economia sommersa, una straordinaria penetrazione dell'economia criminale nell'economia legale con un valore economico in termini di PIL che vale una manovra finanziaria, più insicurezza e il depotenziamento di strumenti di prevenzione e di intervento per forze dell'ordine e della magistratura..*

**sostegno dell'istituzione della piena contrattazione e del diritto sindacale per i militari e per elevare la dignità e la partecipazione del cittadino militare, favorendo la crescita della coscienza democratica e la trasparenza dei rapporti interni.**

**La piena sindacalizzazione dei corpi militari gode del parere favorevole delle associazioni nazionali dei militari che collaborano con la CGIL (FICIESSE, ASSODIPRO) e di alcuni COCER...Tra l'altro si tratta di una questione oggi risolta in quasi tutti i Paesi europei, attraverso la sindacalizzazione e il diritto ad una vera contrattazione nazionale e decentrata**

**Di fronte a segnali di arretramento democratico che si stanno registrando all'interno del settore militare e all'evidente crisi del sistema delle rappresentanze militari ritenuto dalla stragrande maggioranza del personale, ormai inadeguato, come intende muoversi la Confederazione?**

Stiamo lavorando ad un confronto con le altre realtà europee sulla democratizzazione e la rappresentanza nei corpi militari, è positivo che molte associazioni europee abbiano chiesto l'adesione alla Confederazione europea dei sindacati. Sappiamo che questa battaglia non è facile nel nostro Paese ma come dimostra la storia del Sindacato di Polizia non è impossibile. Il SILP per la CGIL è ormai una realtà consolidata che ha un ampio consenso.

Crediamo che sia giusta la battaglia per l'espansione del diritto di associazione dei militari e la riforma della rappresentanza militare, del resto al-

cuni principi come procedimenti elettorali democratici e trasparenti, una contrattazione esigibile a tutti i livelli, libertà di associazione sono cardini della vita sindacale e valevoli per tutti i lavoratori. Non dobbiamo nasconderci che ci sono resistenze culturali e politiche verso questo processo, resistenze anche sindacali anche tra l'associazionismo militare in chi teme il cambio della struttura attuale della contrattazione, ma come in tutte le grandi battaglie ideali, la convinzione della giustezza delle idee vedrà la CGIL al fianco di chi promuove riconoscimento di diritti e libertà, nella funzione associativa dei lavoratori.

**A margine di recenti vicende giudiziarie che hanno visto coinvolti alti gradi della Gdi F, le Associazioni del Comparto, (Ficiesse, Assodipro e Comitato Articolo 52) hanno ribadito che: <Le Istituzioni preposte alla Difesa e alla Sicurezza sono pilastri di un edificio democratico del nostro paese in cui debbono trovare piena applicazione quei principi costituzionali in grado di contrastare visioni neoisolazioniste e derive antidemocratiche.>**

**Opportunità ribadita dal Cocer della Finanza che, nel corso dell'incontro con il Comandante Generale ha posto la necessità <nell'interesse dei singoli e dell'Amministrazione, di rivedere in senso attuale le forme di tutela degli interessi del personale.... prevedendo l'introduzione di organismi esterni ed autonomi dall'Amministrazione...> ed ha ribadito che: <la messa a punto di un moderno ed efficace sistema di tutele può significativamente contribuire a innalzare il livello di trasparenza e quindi a prevenire ed affrontare situazioni di criticità come quella attuale.>**

**Ritiene queste richieste legittime? E la Confederazione intende sostenerle?**

Ci sono anche qui principi già largamente condivisi come la terzietà degli organismi di controllo e il potenziamento dei sistemi di trasparenza, soprattutto in quei settori dell'Amministrazione pubblica che sono i cardini della democrazia e che hanno bisogno per ricostruire un consenso sociale verso la Legalità diffusa, di credibilità, certezza nell'operato e verifica nell'esercizio dei poteri. Se passa l'idea che anche settori dell'Amministrazione come la GdF sono corruttabili, se le maglie dei controlli e la legislazione premiale dell'emersione che presuppone forme di affievolimento nella prescrivibilità della regolarità fiscale diventano la regola, ciò che viene intaccato è il rapporto fiduciario tra cittadino e Stato, dei suoi apparati e dei suoi rappresentanti.

La Democrazia è un valore fondamentale che per essere tale va esercitato. Oggi purtroppo sempre di più l'agire democratico è messo in discussione dall'impossibilità di esercitare una vera partecipazione alle scelte della vita politica, ciò determina una relatività nell'esigibilità dei diritti che rischia di minare alle fondamenta la coesione sociale. Fare oggi una battaglia per la Legalità, l'Equità, la Giustizia Sociale significa fare una grande battaglia per i Diritti delle persone, primo tra tutti quello alla Dignità ed al Lavoro.

## I costi dell'illegalità che strangolano il Paese

La Corte dei Conti ha stimato che il costo della corruzione in Italia è stimabile in 60 Miliardi di euro e che nel 2010 il fenomeno è aumentato del 30% rispetto al 2009. Sono gli appalti e i controlli fiscali i settori in cui le bustarelle e gli scambi di favori girano di più.

Secondo la Commissione Parlamentare Antimafia il fatturato delle Mafie italiane è stimabile in 150 Miliardi di euro con 70 Miliardi di utili al netto degli investimenti. Circa 180 mila posti di lavoro all'anno persi nel Mezzogiorno d'Italia a causa di questa attività criminale.

L'ultimo rapporto di SOS Impresa di Confercenti ci dice che sono 500 Mila i commercianti oggetto della malavita organizzata, per un giro di affari criminale stimato in 98 Miliardi di euro, di cui 37 per mano mafiosa.

Nel rapporto annuale della Guardia di Finanza si afferma che, sulla base della attività di controllo effettuata, si stima che nel nostro paese i redditi evasi ammontino a 270 Miliardi di euro e che il mancato gettito sia di 120 Miliardi di euro di cui 60 Miliardi di IVA evasa. L'attività di controllo effettuata da Agenzie delle Entrate, àINPS, Equitalia ha recuperato 25,4 Miliardi di evasione di cui 23 Miliardi per redditi non dichiarati e 5,5 Miliardi di IVA evasa. Basterebbe potenziare questa attività e renderla strutturale per recuperare, visto i margini, risorse e aggredire il fenomeno.

Se sommiamo i dati sin qui citati emerge che ogni anno l'illegalità (mafie, corruzione, evasione fiscale, economia sommersa) sottrae agli italiani e alle imprese oneste 330 Miliardi di euro.

Se la legittimità del divieto imposto ai militari di costituire associazioni professionali a carattere sindacale fosse nuovamente presa in esame dalla Corte Costituzionale, i Giudici delle leggi non potrebbero ignorare il disposto dell'art. 12 della Carta di Nizza, laddove afferma che: "Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà di associazione a tutti i livelli, segnatamente in campo politico, sindacale e civico, il che implica il diritto di ogni individuo di fondare sindacati insieme con altri e di aderirvi per la difesa dei propri interessi. 2. I partiti politici a livello dell'Unione contribuiscono a esprimere la volontà politica dei cittadini dell'Unione".

# Diritto associativo per i militari: la legge nazionale contrasta con il diritto comunitario

**SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Il superamento del monopolio della Corte Costituzionale sul sindacato delle leggi nazionali – 3. Conclusioni.**

## 1. Introduzione

Come noto, il 13 dicembre 1999, il giorno in cui si ricorda la "Santa della luce", i militari italiani videro calare il buio sulle loro legittime aspettative di riunirsi in associazioni liberamente costituite, alla pari di qualsiasi altro lavoratore. In quella data, infatti, la Corte Costituzionale con la sentenza nr. 449/99 ritenne legittimo il divieto imposto ai militari di costituire associazioni professionali

A lasciare più l'amaro in bocca, fu il travagliato iter che portò alla controversa sentenza.

Vale la pena ripercorrerlo sinteticamente.

Il Consiglio di Stato, dopo aver preso atto dei principi stabiliti, fino ad allora, dalla stessa giurisprudenza costituzionale, giunse a dichiarare non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del divieto imposto ai militari "di costituire associazioni professionali a carattere sindacale".

Di seguito si riassumono tali punti fermi, precedentemente, stabiliti dai Giudici delle leggi:

1. la pacifica manifestazione di dissenso dei militari non esula dai dettami costituzionali;

2. i reclami collettivi e le riunioni a carattere non sedizioso non sono illecite, anzi possono rappresentare un mezzo di promozione e di sviluppo in senso democra-

tico dell'Ordinamento delle Forze armate;

3. l'espletamento di un mandato richiede un'indipendenza ed un'imparzialità che mal si conciliano con i condizionamenti derivanti dal vincolo di subordinazione gerarchica;

4. in nome della tutela dei valori della disciplina e della gerarchia non possono essere sacrificate le libertà fondamentali e la stessa democraticità dell'Ordinamento militare.

Preso atto di un tale orientamento della giurisprudenza costituzionale, il Consiglio di Stato giunse all'unica conclusione possibile, cioè che "NON SI RAVVISANO MOTIVI PLAUSIBILI PER SOPPRIMERE PER I MILITARI UNO TRA I DIRITTI COSTITUZIONALMENTE GARANTITI, DI CUI LO STESSO ART. 3 DELLA L. 382/78 PREVEDE SOLTANTO LIMITAZIONI NELL'ESERCIZIO".

La Corte Costituzionale, dal canto suo, in premessa, non contraddisse i principi da lei stessa sanciti in precedenza. Al contrario, li rafforzò, spingendosi ad affermare:

1. "l'art. 52, terzo comma, della Costituzione parla di ordinamento delle Forze armate, non per indicare una sua (inammissibile) estraneità all'ordinamento generale dello Stato, ma per riassumere in tale formula l'assoluta specialità della funzione"....;

2. la normativa dell'Ordinamento militare "non è avulsa dal sistema generale

## di Cleto IAFRATE

delle garanzie costituzionali"....;

3. "LA GARANZIA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DI CUI SONO TITOLARI I SINGOLI CITTADINI MILITARI NON RECEDE QUINDI DI FRONTE ALLE ESIGENZE DELLA STRUTTURA MILITARE; SI' CHE MERITANO TUTELA ANCHE LE ISTANZE COLLETTIVE DEGLI APPARTENENTI ALLE FORZE ARMATE, AL FINE DI ASSICURARE LA CONFORMITA' DELL'ORDINAMENTO MILITARE ALLO SPIRITO DEMOCRATICO".

Dopo tali premesse, la Corte fece un clamoroso dietrofront e dichiarò non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, primo comma, della legge 382/78, ritenendo legittimo il divieto imposto ai militari di costituire associazioni professionali.

I giudici delle leggi ritennero che "la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 8, nella parte denunciata, aprirebbe inevitabilmente la via ad organizzazioni la cui attività potrebbe risultare non compatibile con i caratteri di coesione interna e neutralità dell'ordinamento militare". Giunsero a tali conclusioni, dopo aver affermato che "rileva nel suo carattere assorbente il servizio, reso in un ambito speciale come quello militare (art. 52, primo e secondo comma, della Costituzione)".

Chi scrive ritiene che la Corte abbia espresso un giudizio di valore; ovvero,

abbia attribuito giuridicità a ciò che è solamente un'opinione.

La Corte, a sostegno delle sue tesi, infatti, afferma che "il legislatore ha sì riconosciuto una circoscritta libertà sindacale alla Polizia di Stato, ma ciò ha disposto contestualmente alla smilitarizzazione di tale Corpo, il quale ha, oggi, caratteristiche che lo differenziano nettamente dalle Forze armate".

Da una simile affermazione sembrerebbe derivare che il riconoscimento del diritto sindacale per la Polizia di Stato è avvenuto solo a seguito della perdita del requisito di "specialità", avvenuta con la smilitarizzazione.

Ma un'attenta riflessione sulla natura giuridica dei due ordinamenti avrebbe dovuto condurre la Corte a conclusioni diametralmente opposte.

Il Giudice Costituzionale, infatti, ha ignorato completamente l'art. 3, 1° comma della L. 181/81, a mente del quale "L'Amministrazione della Pubblica Sicurezza è civile ed ha un ordinamento speciale". In altre parole, la Corte ha ignorato che sia la Polizia di Stato che le forze di polizia militarmente organizzate e le FF.AA. hanno un ordinamento "speciale" finalizzato allo svolgimento di un servizio "speciale".

Ora come allora, non si può non condividere il pensiero della dottrina più attenta a tali problematiche, secondo la quale "il riconoscimento del diritto per gli apparte-

nenti alle Forze armate di costituire associazioni professionali a carattere sindacale NON HA NULLA A CHE VEDERE CON LA "SPECIALITÀ" DEL SERVIZIO, NE' CON LA COESIONE INTERNA E LA NEUTRALITÀ DELL'ORDINAMENTO MILITARE .... Si può tranquillamente affermare che mentre il Consiglio di Stato, con la questione di legittimità costituzionale sollevata, ha motivato le ragioni giuridiche dell'incostituzionalità dell'art. 8, 1° co. L. n. 382 cit., la Corte Costituzionale si è sottratta ai suoi compiti, ricorrendo, per giustificare la propria decisione, a ragioni che giuridiche non sono" (Prof. S. Riondato).

La Corte, negando ai militari il diritto di costituire associazioni professionali, ha creato le condizioni affinché "i valori della disciplina e della gerarchia si avvantaggino di un eccesso di tutela in danno delle libertà fondamentali e della stessa democraticità dell'Ordinamento delle FF.AA."; circostanza che la stessa Corte, in altra occasione, aveva inteso scongiurare, probabilmente perché foriera di pericoli di diversa natura.

Una cosa è vietare l'esercizio del diritto di sciopero, ben altra cosa è vietare l'esercizio del diritto di costituire associazioni professionali.

Se è fuor di dubbio che il primo diritto, se abusato, potrebbe incidere sulla coesione interna e neutralità

segue da pag. 4

dell'ordinamento militare, non si può escludere che la negazione del secondo, non stia già incidendo sul concetto di giustizia e legalità, influenzando i principi di efficienza, trasparenza e buon andamento di così vitali apparati dello Stato.

2. Il superamento del monopolio della Corte Costituzionale sul sindacato delle leggi nazionali

La legittimità del divieto imposto ai militari di costituire associazioni professionali, di cui al paragrafo precedente, fortunatamente, è storia passata, in quanto superata dalla normativa europea.

Nell'anno 2001, infatti, una riforma costituzionale ha stabilito che "La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario" (art. 117, 1° comma, Cost.).

Da allora, il diritto europeo ha acquisito una forza sempre più penetrante rispetto alle fonti nazionali.

Alle fonti comunitarie, infatti, è stata riconosciuta una efficacia tale da prevalere non solo sulle leggi interne, ma anche sulle norme nazionali di rango costituzionale, mediante la diretta applicazione da parte dei giudici comuni.

Una tale intrusione del diritto ultranazionale nell'ordinamento giuridico dei singoli Paesi membri ha modificato la collocazione gerarchica delle fonti normative, ma soprattutto l'equilibrio dei poteri di controllo sulle leggi nazionali. Si è aperta per il giudice nazionale comune la possibilità di sbrigliarsi dal giogo della Corte Costituzionale con la possibilità di disapplicare le leggi nazionali che sono in contrasto con il diritto comunitario. Cosa che qualche decennio fa era impossibile, a causa del disposto dell'art. 134 Costituzione.

La vera svolta, però, è avvenuta il 01 dicembre 2009, quando è entrato in vigore il Trattato di Lisbona. Il Trattato di Lisbona ha recato importanti modifiche all'art. 6 del Trattato dell'Unione europea sul rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini europei.

Il primo paragrafo del Trattato di Lisbona riguarda la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (c.d. Carta di Nizza).

In particolare al par. 1 si afferma che: "L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7

dicembre 2000, adottata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati".

E' a tutti evidente il diverso valore giuridico che viene ad assumere la Carta di Nizza a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il quale ha rafforzato la tutela all'interno dei singoli Paesi dei diritti fondamentali, attribuendo alla Carta di Nizza il medesimo valore giuridico dei trattati.

La carta di Nizza, acquisendo "lo stesso valore giuridico dei trattati", diviene diritto comunitario e comporta tutte le conseguenze, in termini di prevalenza sugli ordinamenti nazionali. In altre parole, a seguito del Trattato di Lisbona, una legge interna che contrasta con una norma della Carta di Nizza ben potrà essere disapplicata dal giudice comune nazionale; il quale è, pertanto, tenuto a dare applicazione diretta al diritto dell'Unione, di cui sospetta il contrasto con un diritto fondamentale, sancito sia nella CEDU che nella Carta di Nizza, in base al principio, fondato sull'art. 11 Cost. secondo cui "le norme di diritto comunitario sono direttamente operanti nell'ordinamento interno".

L'ovvia conseguenza di questa rivoluzione copernicana è l'ampliamento sia della libertà di manovra dei giudici comuni nazionali che del patrimonio dei diritti dei singoli cittadini europei.

A seguito di tale modifica, che ha spostato in avanti i confini dei giudici nazionali, le prese di posizione da parte della giurisprudenza dei singoli Paesi membri non si sono fatte attendere. Il Consiglio di Stato, sez. IV, nella sentenza nr. 1220/2010, per esempio, ha affermato che, le disposizioni della CEDU sono "divenute direttamente applicabili nel sistema nazionale". L'affermazione, è stata ripresa ed amplificata dalla giurisprudenza successiva di alcuni TAR.

Il TAR Lazio, sez. II, per esempio, in una rivoluzionaria sentenza, la nr. 11984/2010, ha affermato che "fra le più rilevanti novità correlate all'entrata in vigore del Trattato [di Lisbona], vi è l'adesione dell'Unione alla CEDU", cui va ad aggiungersi la riformulazione della disposizione per cui i diritti fondamentali, quali garantiti dalla CEDU e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, "fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali" (art. 6, par. 3, TUE). Ne deriva, a mente del TAR Lazio, che "le norme della Convenzione divengono immediatamente operanti

# DIRITTO DI ASSOCIAZIONE

negli ordinamenti nazionali degli Stati (...), e quindi nel nostro ordinamento nazionale, in forza del diritto comunitario, e quindi in Italia ai sensi dell'art. 11 della Costituzione". Lo stesso TAR conclude, affermando che al giudice comune si dà il potere "di procedere in via immediata e diretta alla disapplicazione (delle leggi statali contrastanti) in favore del diritto comunitario, previa eventuale pronuncia del giudice comunitario ma senza dover transitare per il filtro dell'accertamento della loro incostituzionalità sul piano interno".

Come se non bastasse, è giusto il caso di evidenziare che nei primi 18 mesi di vigenza del Trattato di Lisbona, si possono rinvenire almeno sessanta decisioni della Corte di Cassazione (sia civili che penali) che contengono un riferimento alla Carta di Nizza. Spiccano quelle in tema di danni da demansionamento. In esse si impone al giudice del rinvio di ispirarsi anche al principio consacrato dall'articolo 1 della Carta, a mente del quale "La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata". Si badi bene, l'art. 1 della Carta non tratta in maniera diretta dei danni da demansionamento, eppure viene invocato.

3. Conclusioni

A questo punto, parafrasando un noto politico, ci si chiede: "Ma che c'azzecca tutto il ragionamento fin qui fatto con il superamento della sentenza 449/99 e segnatamente con la libertà di riunione e di associazione dei cittadini europei militari residenti in Italia?"

Si riporta, di seguito, prima il testo dell'art. 1475 del Decreto Legislativo nr. 66/2010 e, subito dopo, quello l'art. 12 della Carta di Nizza, la quale risponde alla necessità di definire un gruppo di diritti e di libertà di eccezionale rilevanza

che fossero garantiti a tutti i cittadini dell'Unione, nessuno escluso.

Articolo 1475 del D.Lgs 66/2010 - LIMITAZIONI ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ASSOCIAZIONE E DIVIETO DI SCIOPERO

1. La costituzione di associazioni o circoli fra militari è subordinata al preventivo assenso del Ministro della difesa.

2. I militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali.

3. I militari non possono aderire ad associazioni considerate segrete a norma di legge e a quelle incompatibili con i doveri derivanti dal giuramento prestato.

4. I militari non possono esercitare il diritto di sciopero.

Articolo 12 della Carta di Nizza - LIBERTA' DI RIUNIONE E DI ASSOCIAZIONE

**1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà di associazione a tutti i livelli, segnatamente in campo politico, sindacale e civico, il che implica il diritto di ogni individuo di fondare sindacati insieme con altri e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.**

**2. I partiti politici a livello dell'Unione contribuiscono a esprimere la volontà politica dei cittadini dell'Unione".**

Com'è evidente, il contrasto tra la norma statale ed il diritto comunitario è talmente chiaro che non ammette alcuna possibilità d'interpretazione, a meno che non si voglia sostenere che i militari non sono individui. La lettera della norma non offre lo spunto per elaborazioni che consentano di esprimere giudizi di valore, né il pretesto per attribuire valore giuridico a delle opinioni prive di tale carattere. E' giusto il caso di ricorda-

re, prima delle conclusioni, che "la partecipazione a riunioni o manifestazioni di partiti, associazioni e organizzazioni politiche, o lo svolgimento di propaganda a favore o contro partiti, associazioni politiche o candidati ad elezioni politiche e amministrative", PUO'ESSERE PUNITA CON LA CONSEGNA DI RIGORE, ai sensi dell'art. 751, punto 10, DPR 90/2010. Si badi bene, la consegna di rigore, nell'Ordinamento militare, è sinonimo di arresti domiciliari, a seguito di un giudizio sommario da parte di un organo privo del requisito di terzietà e, per giunta, in assenza di un difensore abilitato; è sinonimo, altresì, di carriera certamente devastata e rischi per la conservazione del posto di lavoro.

C'è chi, maliziosamente, sostiene che il Codice dell'Ordinamento Militare prevede la facoltà, e non l'obbligo, per l'Amministrazione di esercitare il potere disciplinare nei confronti di chi svolge propaganda politica, in quanto l'esercizio di quel potere dipenderebbe dal partito a favore del quale viene svolta la propaganda ("A pensar male si fa peccato, ma quasi sempre si indovina" - G. Andreotti). Se così fosse, la norma rappresenterebbe una grave minaccia per la democrazia del nostro Paese, che andrebbe contrastata con gli strumenti offerti dall'Ordinamento.

In conclusione. Se la legittimità del divieto imposto ai militari di costituire associazioni professionali a carattere sindacale fosse nuovamente presa in esame dalla Corte Costituzionale, i Giudici delle leggi non potrebbero ignorare il disposto dell'art. 12 della Carta di Nizza; ciò nel caso in cui non sia direttamente il Consiglio di Stato a procedere alla disapplicazione della norma in contrasto con il diritto europeo.

**Transito a domanda in altre amministrazioni - indennità di trasferimento per il personale in servizio all'estero - fruizione di vitto e alloggio in strutture delle amministrazioni - pensioni di vecchiaia - mobilità per eccedenze organiche**

# Publico impiego e legge di stabilità le norme di **interesse** per il comparto

La legge di stabilità (L. 12 novembre 2011, n. 183) è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 265 del 14 novembre (suppl. ord. n. 234). Per quanto di interesse del personale militare della Difesa, è da citare l'articolo 4 (commi da 94 a 96).

In particolare si afferma che, al fine di soddisfare le esigenze funzionali e assicurare continuità all'alimentazione del personale militare, si attribuisce la facoltà di transitare tra Esercito, Marina e Aeronautica ai volontari in ferma prefissata e in servizio permanente e ai sergenti. Ma senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. La RT riferisce che: *"la norma consente, al fine di fronteggiare specifiche esigenze funzionali, nell'ambito di contingenti determinati con decreto del Ministro della difesa, il transito, a domanda, di volontari in ferma prefissata, volontari in servizio permanente e i sergenti in una Forza armata diversa da quella di appartenenza. La disposizione risponde all'esigenza di assicurare una maggiore flessibilità nell'alimentazione dei ruoli, nonché un più razionale utilizzo del personale nelle ipotesi di carenza di specifiche professionalità in una determinata Forza armata"*.

Si prevede poi temporaneamente, ossia per il triennio che va dal 2012 al 2014, la possibilità per il triennio 2012-2014 che **gli ufficiali fino al grado di tenente colonnello compreso, e gradi corrispondenti, e i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica possono presentare domanda di trasferimento presso altre pubbliche amministrazioni** di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il trasferimento è condizionato al preventivo parere favorevole del Ministero della difesa e all'accettazione da parte dell'amministrazione di destinazione ed è autorizzato secondo le modalità e nei limiti delle facoltà assunzionali annuali della medesima amministrazione, previsti dalle disposizioni vigenti. Prevede, inoltre, che il militare trasferito ad altra amministrazione venga collocato in congedo nella posizione della riserva e che ad esso si applichi il trattamento giuridico ed economico previsto dai contratti collettivi vigenti nel comparto dell'amministrazione di destinazione, in relazione all'area funzionale del personale non dirigenziale di in-



quadramento, individuata dalla stessa amministrazione di destinazione sulla base di apposite tabelle di equiparazione approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Si interviene anche in materia di **indennità di trasferimento d'autorità per il personale in servizio all'estero**. Si elimina l'attuale previsione che estende la corresponsione della speciale indennità mensile conseguente al trasferimento d'autorità del personale delle FF.AA e FF.PP. anche in favore del personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche italiane all'estero all'atto del rientro in Italia. Altra norma prevede che il personale appartenente alle amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in occasione **delle missioni all'interno del territorio nazionale** fuori della sede ordinaria di impiego per motivi di servizio, **è tenuto a fruire, per il vitto e l'alloggio, delle apposite strutture delle amministrazioni di appartenenza, ove esistenti e disponibili**.

Per quanto riguarda le pensioni, all'art. 5, ferma restando la normativa vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici (cosiddette "finestre") e di adeguamento all'incremento delle aspettative di vita, **viene stabilita un'età minima di accesso al trattamen-**

**to pensionistico di vecchiaia non inferiore a 67 anni**, tenuto conto del regime delle decorrenze, a partire dal 2026.

Particolare attenzione merita anche l'art. 16 (**Publico impiego, mobilità**). In sostanza viene ridisegnata la procedura da attivare nel caso di situazioni di soprannumero o eccedenze di personale all'interno delle amministrazioni pubbliche. In questi casi (da comunicare alla Funzione Pubblica) si procede (se ne ricorrono i presupposti) al **"licenziamento forzoso" per raggiungimento dei 40 anni di contributi**. In subordine, si procede alla ricollocazione totale o parziale del personale in soprannumero o in eccedenza nell'ambito della stessa amministrazione ricorrendo a forme flessibili della gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni (anche fuori dalla Regione di lavoro). In ultima analisi, scatta il collocamento in disponibilità. Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro. Mentre il lavoratore ha diritto a un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. E' riconosciuto pure il diritto all'assegno per il nucleo familiare.

L'articolo 29 interviene sull'autorizzazione e la copertura di spesa della cosiddetta **"Mini Naja"** dando carattere permanente alle spese originariamente previste a titolo sperimentale per un triennio. Confermata la spesa di 7.500.000 euro per il 2012 e prevista una spesa di 1.000.000 euro a decorrere dal 2013. Indicata la copertura degli oneri derivanti.

Infine, con l'articolo 33, comma 13, viene prorogato, per il 2012, **uno specifico regime fiscale agevolato per il personale del comparto "sicurezza, difesa e soccorso pubblico"**. La disciplina riconosce al titolare di un reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno precedente, a 35mila euro una riduzione dell'Irpef (e delle relative addizionali regionali e comunali) sul trattamento economico accessorio, nel limite complessivo di spesa di 60 milioni di euro. Tale regime è definito con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei ministri interessati, di concerto con il ministro per la Pubblica amministrazione e con il ministro dell'Economia.

Al comma 18 viene stabilito per il 2012 un incremento di 700 milioni di euro dello stanziamento del Fondo per il **finanziamento delle missioni di pace, finalizzato al proseguimento della partecipazione italiana a missioni internazionali fino al 30 giugno 2012**.

Con il comma 19 del medesimo articolo 33, comma 17 consente di **prorogare, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, l'utilizzo del piano di impiego di cui all'articolo 7 bis del decreto legge n. 92 del 2008, al fine di assicurare il controllo del territorio**. Tale piano pone a disposizione dei prefetti, per lo svolgimento di servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, nonché di attività di perlustrazione e pattuglia in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia, l'impiego di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate, o volontari delle stesse specificatamente addestrati per i compiti da svolgere. Per tale finalità è autorizzata la spesa complessiva di 72,8 milioni di euro per l'anno 2012, con specifica destinazione di 67 mln di euro per l'impiego delle Forze armate nel controllo del territorio e di 5,8 mln di euro per la corresponsione dell'indennità per il personale delle forze di polizia.

# Tagli, esuberi, pensioni ...ancora convinti della specificità?

*Siamo sull'orlo del precipizio, con le spalle rivolte all'indietro, e qualcuno avanza e ci fa arretrare passo, passo. C'è il rischio di fare come willy coyote che non cade nel vuoto fin quando non si accorge che non ha più i piedi per terra.*

Ho appena letto il testo della legge di Stabilità e per adesso entro nel merito del "Patto di (IN)Stabilità" per ciò che interessa direttamente il Comparto Difesa. Nello specifico, l'Art. 4-terdecies - "DISPOSIZIONI IN TEMA DI MOBILITÀ E COLLOCAMENTO IN DISPONIBILITÀ DEI DIPENDENTI PUBBLICI".

Si legge: "L'Art. 33 del D.lgs 31/3/20101, n. 165 è sostituito dal seguente (eccedenze di personale e mobilità collettiva) 1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevano comunque eccedenze di personale, **IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE FUNZIONALI O ALLA SITUAZIONE FINANZIARIA**, ... sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo

dandone immediata comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica". Azz!!

In altre parole l'Art.33 del D.lgs n.165/2001 non prevedeva un esubero "in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria", ma semplicemente si riferiva ad un'eccedenza numerica. Tanto è vero che, le Amministrazioni una volta comunicate le eccedenze (superiori 10 unità per motivi tecnici/amministrativi), primariamente, dovevano preoccuparsi di smaltirle al loro interno, in subordine nella Provincia, Enti Locali.

Grazie a questa previsione numerica, conteggiata sul totale, anziché nella "Funzione" e nel "Ruolo", l'Amministrazione Difesa ha potuto giocare sugli organici complessivi, negando l'eccedenza, non assumendo personale e non trasferendo nessuno. All'indomani di questa modifica apportata dal maxi emendamento, sarà sempre così?

In Commissione Difesa Senato durante un'audizione

del CoCeR Interforze, sull'eccedenza di Ufficiali e Sottufficiali nelle F.AA. si parlò di numeri a quattro cifre rispetto alla Legge 331/2000, in quell'occasione si disse che eravamo in linea con gli organici totali ma ben al di sopra in alcuni ruoli.

Se a ciò aggiungiamo le Finanziarie di questi ultimi anni, dobbiamo tristemente prendere atto di un grave sfasamento dello strumento militare (190mila unità) rispetto alle risorse destinate. Non mancano le Interrogazioni Parlamentari, le preoccupazioni delle Amministrazioni, delle Rappresentanze che ribadiscono la necessità di allineare le risorse finanziarie con il Modello di Difesa, pena l'implosione. Per essere più chiari, o si modifica la legge sul Modello di Difesa delineato a 190mila portandolo tra 160/170 mila unità, oppure occorre aumentare le risorse. Nulla è stato fatto, si preferito atteggiarsi a grande potenza economica militare piuttosto che ammettere l'insostenibilità dello strumento, le solite

"nozze con i fichi secchi".

Come se non bastasse, le notizie di questi giorni ci restituiscono un'Europa alle prese con forti di tagli nel Pubblico Impiego e nelle FF.AA., tanto nella forte Germania (6mila militari), quanto in Inghilterra, Olanda, Spagna. Per non parlare della Francia che ha già accorpato le Forze di Polizia. Se si possono "tagliare" gli eserciti dei cugini europei, figuriamoci in casa nostra ben al di sopra delle proprie possibilità e con forti debiti.

In questo contesto, qualcuno è ancora convinto che non saremo toccati grazie alla "specificità"? Per quanto tempo ancora riusciremo a fare il gioco delle tre carte? Chi gestirà questa fase importante di mobilità e sfoltimento degli esuberanti?

Ricordiamo la complessità dell'operazione, abbiamo esubero di personale in alcune zone geografiche (centro e sud) e mancanza in altre. Allo stesso tempo, Marescialli e Colonnelli abbondano Graduati e Sergenti e mancano. Sottoim-

piego del personale, confusione di ruoli, categorie e funzioni.

E' del tutto evidente che la Rappresentanza è impotente di fronte a cambiamenti di questa portata. Non ha le prerogative legislative, tantomeno quelle culturali, esperienziali. Per non parlare del rischio in cui potrebbe cadere l'Amministrazione, non sarebbe la prima volta che si chiude a riccio per fare un'operazione non compresa dal personale (avanzamenti, trasferimenti, ecc.) e poco trasparente.

Se non comprendiamo, "qui ed ora", la necessità di essere uniti per un nuovo reale strumento di tutela sindacale del personale, non ho idea quando ciò avverrà. Altro che "Patto di stabilità", stabilità per chi? Mercati finanziari, lobby, politici, tecnocrati. Il paradosso è presto detto, per coloro che si sentono potenzialmente compresi in questa ristrutturazione da oggi parte una forte instabilità psicologica, sociale, una grande paura sul futuro.

Ferdinando Chinè

## Avviso ai naviganti

# Il personale non è un bancomat

E' chiaro a tutti che l'Italia sta attraversando uno dei momenti più difficili e perigliosi della sua storia repubblicana e non solo sotto l'aspetto economico-finanziario ma anche nei settori del vivere civile. Siffatte criticità economiche, per vero, le patiscono diversi paesi del mondo occidentale. Tanto è vero che, e senza spingersi lontano, nei mesi di Luglio e Agosto appena trascorsi sono state varate due manovre correttive dei conti pubblici da tutti definite lacrime e sangue. Andare a ricercare le cause del dissesto attuale mi pare un esercizio superfluo (ci penserà la storia a fare analisi e rendere le responsabilità), in questo momento va detto con chiarezza che sicuramente si è vissuto al di sopra delle proprie possibilità scavando baratri di spesa, di vergognosi sprechi, di facilismo consumistico e perpetrando la stupida convinzione di una stagione aurea continua e inesauribile. E' quindi giunto il momento di mettere un punto finale e, con tanti sacrifici, cercare di ripartire da condizioni diverse, eque e solidali.

Bene. Qualche distinguo però va fatto. Il comparto Difesa-Sicurezza negli ultimi due anni ha pagato tanto, molto sulla pelle del personale e sicuramente più degli altri contesti lavorativi. Anche con la manovra di stabilità che

è stata approvata in via definitiva continuiamo a fare pesantemente la nostra parte. Ora però è bene che si faccia chiarezza. Il personale militare non può essere un bancomat in patria ed una icona da portare ad esempio nei consessi internazionali.

Sarebbe auspicabile che il nuovo Governo sappia che il "militare" non è un elemento astratto. Dietro il militare c'è una famiglia con tutte le problematiche che essa comporta. Accentuate enormemente dalla sua peculiarità. Rischi enormi, disagi, una spinta mobilità, tanti e forse troppi diritti compressi. Tanto è vero che giusto un anno fa è stata approvata la norma della "specificità militare".

Un altro elemento da tenere in considerazione è che non siamo negli anni '70. Ora tutto il personale è più istruito, è informato, è più coinvolto nella società civile e quindi non accetta più la logica "attacca il ciuccio dove vuole il padrone". Anche nell'ambito lavorativo, forte di un altissimo senso del dovere vuole sentirsi partecipe di un progetto che è quello di dare sicurezza al paese anche ponendo in essere delle azioni critiche ancorché corrette e non accetterebbe passivamente attacchi indiscriminati alla nostra condizione. I rumors che aleggiano sono allarmanti, ed

uso un eufemismo: mobilità, licenziamenti, tagli con la scure ai trattamenti economici e previdenziali.

Non voglio invitare i colleghi a mettersi al braccio la fascia nera del lutto ma di stare uniti e attenti certamente. Auspico un forte susulto di presa di coscienza su quanto è già accaduto e su quello che potrebbe accadere alla nostra condizione.

Al nuovo Governo ci sentiamo di fare, oltre agli auguri di rito, un appello: se pensa di rivisitare e ridefinire le regole del lavoro con un confronto (giusto) con i sindacati e operare con la scure sul nostro comparto senza confronti, in modo paritetico, con i Co.Ce.R. ... Beh l'inizio sarebbe sbagliato e non sarebbe indolore.

Al Governo diciamo: siamo pronti al confronto e fare la nostra parte, come sempre; indicando come anche al nostro interno si può intervenire per eliminare sprechi e razionalizzare le spese, anche sul personale. Ma questo va fatto non solo con le amministrazioni ma anche e soprattutto con il personale attraverso gli unici organismi democraticamente eletti: I Co.Ce.R.

Franco Leo  
Delegato Cocer Aeronautica

## ALLOGGI DELLA DIFESA

# Canoni insostenibili = sfratto "coatto"

**Migliaia le lettere recapitate agli utenti con richieste dai 1.500 ai 2.500 euro al mese... Ma la carenza di risorse renderà impossibile la manutenzione degli alloggi lasciati liberi e la loro riassegnazione!**

L'ultimo appello di Casadiritto è al Capo Delo Stato per sollecitare un Suo intervento sulla situazione che sta coinvolgendo migliaia di famiglie di militari in servizio, pensionati e vedove abitanti degli alloggi della Difesa.

Il tema è ormai noto: nelle pieghe della Legge del 30 luglio n. 122 all'art. 6 -21 quater, è stata varata una norma la quale prevede per gli utenti degli alloggi della Difesa, il cui titolo concessorio risulti scaduto, il pagamento di un canone di mercato definito di occupazione con l'obbligo di rilascio, da attuarsi mediante l'emissione di un Decreto del Ministro Difesa, emesso poi il 16 marzo 2011. Con tale atto si è messo termine ad un periodo in cui queste famiglie, avevano usufruito di Leggi dello Stato.

Dopo l'approvazione del Regolamento previsto dalla legge ed emanato dal Ministero della Difesa, stanno arrivando migliaia di lettere raccomandate che notificano canoni inverosimili e, soprattutto, non sostenibili. Infatti, applicando parametri previsti dall'Agenzia del Territorio e dal suo Osservatorio OMI, vengono recapitati importi spaventosi, tali da provocare veri e propri drammi. Con decorrenza immediata all'atto della notifica e, con prelievo automatico in busta paga o presso l'Ente Previdenziale INPDAP, alle famiglie, circa 3.000 e concentrate soprattutto nelle grandi città di Roma, Milano, Genova, Torino, Venezia, Firenze e Bologna, ed in parte a Napoli e Caserta e Bari vengono comunicati canoni di 2.500, 2.000, 1.500 Euro al Mese.

Autentici drammi familiari si stanno consumando nella assoluta indifferenza delle Autorità e gli appelli che giungono alla Associazione Casadiritto lo testimoniano. Vengono colpiti maggiormente gli utenti residenti nelle città capoluogo del Centro-Nord ove per marescialli con pensione o stipendio di 1.800 - 2.000 Euro, i nuovi canoni raggiungono importi di 800 - 2.000 ed anche 2.500 Euro. Ma anche stipendi più consistenti, ne rimangono inevitabilmente colpiti. Vale a dire, sono superiori in taluni casi all'intero stipendio o pensione. In un caso a noi noto di 2.640 euro su uno stipendio di 1.200 euro.

Questa è la situazione ereditata dal Governo dimissionario e al nuovo esecutivo si guarda per ristabilire principi di equità e di buona amministrazione. Soprattutto per smascherare quelli che erano gli obiettivi di quegli strateghi politici e militari che hanno messo nero su bianco il famoso "Obiettivo 9" ovvero quello di cacciare dalle case demaniali i cosiddetti "sine titolo" con l'introduzione dei nuovi affitti appunto "insostenibili".

Molte famiglie stanno abbandonando le case che dovrebbero essere riassegnate al personale in servizio; quindi dovranno essere sistemate per accogliere nuove famiglie. Opere di ristrutturazione o semplici investimenti impegnano risorse che non ci sono e non ci saranno sempre più, così come è accaduto per migliaia di alloggi vuoti in attesa perennemente di

lavori. Le case che si potranno riassegnare per lo più ASI, quelle delle grandi città, daranno gettiti irrisori di 1,60 al metro quadro (100 m. 160 Euro), che non saranno sufficienti per rientrare nelle quote accise, spese riparazione caldaie e ascensori, figuriamoci per le manutenzioni e riparazioni, per Regolamento spettanti all'Amministrazione.

Se qualcuno vuole una conferma su tale ipotesi, si vada a leggere l'inchiesta pubblicata recentemente dall'Espresso sulla situazione di difficoltà delle Forze Armate a seguito dei tagli, messa in evidenza da due documenti riservati, che gli ex ministri dell'Economia e della Difesa hanno stilato ma non hanno mai discusso in Parlamento. Ovvero la drastica riduzione della spesa sta andando a colpire, anziché gli sprechi, i settori nevralgici delle Forze armate. Nel documento si legge - tra l'altro - che. *"Si aggraverà una situazione già particolarmente critica. Con le risorse disponibili sarà difficile assicurare una minima capacità d'intervento per fronteggiare le situazioni di emergenza che si verificheranno in corso d'anno .... "Non sarà possibile alcun lavoro sugli alloggi demaniali occupati né il recupero del patrimonio alloggiativo rendendo impossibile l'assegnazione degli alloggi di servizio".*

Come volevasi dimostrare...

*Ed allora perché questo accanimento?*

**Chi pagherà il conto?** Si domanda Sergio Boncioli coordinatore di Casadiritto. *"Non certamente quella pattuglia avanzata dell'ingegno umano, definitasi "obiettivo 9" che in modo scientifico ma crudele ha realizzato l'operazione..."*

*"Ora che, nero su bianco, emerge lo scenario che CASADIRITTO dal giugno 2010 aveva già prefigurato, afferma Boncioli, alle prime avvisaglie della legge Finanziaria 2010, con i suoi incontri con Crosetto, le Assemblee con gli utenti, le audizioni in Commissione Difesa al Parlamento, ecco, che quello che era allarme e preoccupazione esce dal "porto delle nebbie", i fumogeni lanciati dall'Amministrazione per ovattare il teatro delle operazioni si diradano, finalmente anche l'indifferenza e la supponenza di frange di alcuni utenti distratti tra di noi, mette tutti di fronte alla cruda realtà dei fatti. Quando la frittata è fatta, è chiaro che si va dall'avvocato di fiducia, chiunque esso sia, sicuramente bravissimo, il solo, in quel frangente, in grado di fermare una mano furtiva e rapace..."*

Ed infatti l'Avv. Nicola Ciconte - che da tanto tempo segue CASADIRITTO nel suo percorso e che da anni impegnato è nella tutela degli utenti degli alloggi militari - ha presentato il primo di una lunga serie di ricorsi avverso i provvedimenti di rideterminazione del canone degli utenti "sine titolo".

Del resto **LE NOTIFICHE DELLE RACCOMANDATE hanno messo in luce anche** la trascuratezza cui sono stati lasciati i Reparti Infrastrutture. Non avendo né capacità dovuta alla

scarsità degli organici, né competenze specifiche, hanno trascurato il loro ruolo tecnico. Non si è stati in grado di effettuare sopralluoghi e verifiche in 10 mesi. Il risultato, nella misura delle quasi totalità dei Comandi, è stato quello di approntare in fretta e furia una Scheda Tecnica, con una impressionante somma di zeri, e avere poi l'ambizione di chiamarla **"Canone provvisorio"**, legato come noto l'altra ambizione di chiamare il tutto **"notifica"**. Chi deve fermare tutto questo? I Comandi Militari in ossequio alle Leggi fatte dai politici (L. 112 del 30 luglio 2010 "art.6.21 quater" e "D.M.D. del 16 marzo 2011") eseguono le Direttive che il Ministro della Difesa ha impartito.

I rappresentanti del popolo italiano in Parlamento avranno sufficiente forza per intervenire e modificare il corso degli eventi che stanno precipitando, gettando tante famiglie nella disperazione?

*"Le famiglie stanno già versando copiose lacrime- dice Boncioli - cosa ci si attende, che versino anche il sangue? Ma possibile che si rimanga indifferenti al fatto che sono stati introdotti canoni oltremodo inverosimili che addirittura superano stipendi e pensioni? Che prospettive hanno le famiglie che non sono in grado di sostenere economicamente il nuovo canone? Che cosa ci si aspetta da queste famiglie, che a capo chino lascino le loro case e per andare dove, alla CARITAS?"*

Boncioli ricorda che al Senato si sta cercando di portare avanti quattro Mozioni presentate da tutti i gruppi parlamentari PDL, PD, TERZO POLO e IDV, in un tentativo di mediare su alcuni punti. La seduta riguardante le Mozioni sugli alloggi della Difesa è stata sospesa il 28 settembre u.s. e riprenderà nelle prossime sedute, cercando di arrivare ad una mediazione. Ma in questa incertezza, una cosa è certa: i canoni notificati già hanno validità immediata agli effetti pratici. In taluni casi sono superiori al totale dello stipendio o pensione disponibile, e verranno trattenuti automaticamente.

CASADIRITTO fino all'ultimo minuto - quindi - sta cercando di interrompere questa escalation chiedendo ancora a chi ha la "compiacenza" e l'intelligenza, di rispondere e di interloquire... In sintesi gli ultimi atti compiuti:

- l'appello al Presidente della Repubblica;
- l'eco su una intera pagina de "IL TEMPO";
- l'importante report sul TG3 Nazionale del 21 novembre;
- La partecipazione in prima persona delle famiglie, con lettere accorate a tutti i Deputati e Senatori;
- e-mail indirizzati a tutta la stampa quotidiana nazionale e locale, da parte di tantissimi utenti.

**TUTTI QUESTI ATTI  
E GLI AGGIORNAMENTI SONO DISPONIBILI  
SUL SITO DI CASADIRITTO:  
[www.casadiritto.it](http://www.casadiritto.it)**

# LE VOSTRE LETTERE

## TRASPORTO PUBBLICO URBANO

**“Una norma emanata nel 1925, recentemente assorbita dal “Codice dell’ordinamento militare” e volta a garantire l’ordine e la sicurezza pubblica della collettività; sottratta peraltro alle disposizioni che, a suo tempo, trasferirono dallo Stato alle singole Regioni l’esclusiva competenza legislativa in materia di trasporti”.**

Sono totalmente errate nei presupposti e nelle competenze le interpretazioni restrittive che in questi giorni stanno fornendo alcune aziende di trasporto che erogano servizi per conto degli Enti locali (Regioni, Province e Comuni) sul territorio nazionale, in merito alla libera circolazione sui mezzi di trasporto pubblico urbano, da parte degli appartenenti alle forze dell’ordine in divisa o muniti di tessera personale di riconoscimento, ai sensi dell’art. 236 e art. 1115 del D.P.R. 15.03.2010 n. 90.

Una norma che origina dal R.D.L. 2 Aprile 1925 n. 382, i cui principi - volti a garantire l’ordine e la sicurezza pubblica della collettività - sono stati assorbiti dal recente “Codice dell’ordinamento militare”, sottratti altresì alle disposizioni che trasferirono a suo tempo - dallo Stato alle singole Regioni - l’esclusiva competenza legislativa in materia di trasporti.

In particolar modo appare priva dei presupposti giuridici, e quindi, a mio parere, contra legem (in quanto preclusiva dell’attuazione di una norma a carattere nazionale con finalità di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica), l’iniziativa intrapresa dall’Azienda della Mobilità Aquilana che, con nota n. 1667/2011 del 12.10.2011 (diretta ai Comandi delle Forze di Polizia ubicati nel comprensorio aquilano), sostiene che ...”Le succitate contrastanti norme vengono superate dalla normativa della Regione Abruzzo, che ha competenza diretta in materia di trasporto pubblico. Infatti, la Legge Regionale 22.12.2005 n. 44, art. 1, così come modificata dalla Legge Regionale 30.04.2006, art. 20 e dalla Legge Regionale 09.01.2010 n. 1, art.39, esclude la libera circolazione degli agenti e degli ufficiali appartenenti alle forze dell’Ordine”.

Al riguardo giova precisare che i dubbi di legittimità sulla libera circolazione, inopportuno sollevati dall’Azienda della Mobilità Aquilana, sono stati già sottoposti a suo tempo - e per casi analoghi - al giudizio degli Organi Giurisdizionali. Il TAR Lazio Roma / Sezione I Bis, prima (con sentenza n. 2590 del 29.03.2002), ed il Consiglio di Stato poi (con sentenza n. 4252 del 31.07.2007) - ai quali diverse associazioni si erano rivolte in rappresentanza di numerose aziende di trasporto operanti sul territorio nazionale - hanno rigettato la tesi prospettata dai ricorrenti, che ipotizzavano l’illegittimità della libera circolazione delle forze dell’ordine.

I Giudici di primo grado, infatti, avevano chiaramente evidenziato la piena validità dell’art. 4 del R.D.L. 2 Aprile 1925 n. 382, ritenendolo ancora in vigore poiché finalizzato a garantire la sicurezza dei trasporti, tenuto anche in considerazione che la stessa norma costituisce una materia non oggetto di trasferimento agli enti locali, e che il beneficio apportato escluderebbe qualsiasi forma di aggravio per il bilancio delle aziende.

# Legittima la circolazione gratuita per il personale delle forze dell’ordine

Le associazioni appellanti, nell’impugnare tale statuizione, hanno voluto rimarcare, secondo la loro tesi, l’incompatibilità di tale normativa rispetto al vigente assetto delle competenze nel settore.

Al riguardo, l’Alto Consesso, in merito alla previsione della libera circolazione ai sensi della prefata legge, aveva stabilito già dal 2007 che “trattasi di disposizioni con ogni evidenza preordinate ad agevolare la presenza di militari dell’Arma dei Carabinieri, sui mezzi di trasporto pubblici, per ragioni di ordine pubblico e sicurezza delle persone, ritenute preminenti dal Legislatore dell’epoca ma che, come sembra pacifico, possono considerarsi tuttora giustificate, anche tenuto conto della particolare vulnerabilità dei mezzi e dell’allarme

sociale causato dal verificarsi di possibili episodi delittuosi in simili contesti”. Inoltre, in merito alla circostanza che le aziende esercenti il trasporto possano perdere gli introiti derivanti dal pagamento dei biglietti, ha ritenuto che “non assume rilievo determinante ai fini di inquadrare la fattispecie nella materia dei trasporti pubblici locali, che attualmente risulta attribuita alla competenza legislativa esclusiva delle regioni, ed è pertanto sottratta alla competenza statale. Deve, al contrario, prendersi atto della palese finalità della norma, preordinata, come si è già rilevato, a favorire la prevenzione e la repressione dei reati sui mezzi di pubblico trasporto e, la norma stessa appare, pertanto, attinente alla materia della pubblica sicurezza, per la quale la competenza legislativa resta riservata allo Stato”.

Per quanto concerne, infine, le doglianze delle aziende di trasporto appellanti protese a paventare la possibilità di abusi da parte di singoli agenti che potrebbero farne un uso gratuito per finalità legate alla propria vita privata, i Giudici hanno ribadito la circostanza “che i Carabinieri, anche al di fuori del servizio, sono tenuti a prestare la propria opera per far fronte ad esigenze di soccorso e di sicurezza”.

Con tutte queste motivazioni, l’alto Consesso ha rigettato l’appello delle società ricorrenti; pertanto, venendo ai giorni nostri, è del tutto pacifico affermare l’attuale validità e legittimità delle previsioni di cui agli articoli 236 del D.P.R. 15.03.2010 n. 90 (“Il personale dell’Arma dei carabinieri, se in uniforme o munito di tessera di riconoscimento, ha diritto di circolare liberamente sui mezzi di trasporto pubblico urbano”) e 1115 (“Al personale delle Forze di polizia si applica l’articolo 236”).

E’ chiaro che la statuizione di questa norma, con finalità di ordine e sicurezza pubblica, consente la libera circolazione esclusivamente sui mezzi pubblici urbani e non ha nulla a che vedere con le più ampie previsioni legislative emanate, nel tempo, dalle singole Regioni a favore degli appartenenti ai Corpi di Polizia.

A questo punto non rimane altro che far valere questi elementi in punto di diritto, così come ribaditi dalla giurisprudenza consolidata, auspicando che le aziende di trasporto che hanno intrapreso queste iniziative improprie si ravvedano tempestivamente altrimenti l’unica strada, prima che accadano fatti spiacevoli, potrà essere quella d’interessare di questa grave inadempienza i singoli Prefetti.

**Eliseo Taverna\***

**\*Delegato Co.Ce.R. Guardia di Finanza e Segretario nazionale di Ficiesse**

## Lo scioglimento del comitato per le cause di servizio

Il Comitato per la Verifica della Dipendenza da causa di Servizio, a decorrere dal 1 gennaio 2011, è stato sciolto, perché al personale che lo costituiva, chiamato a svolgere la doppia attività d’impiego, non era stato più concesso il gettone di presenza.

Ciò comporta un grave danno alla risoluzione burocratica delle pratiche volte ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità contratte per causa di servizio dei carabinieri, mentre alcune alte autorità stanno a guardare. Principalmente per prima cosa, ci sarà un

cumulo di istanze che andranno a riempire gli scaffali polverosi degli archivi presso le varie strutture medico-legali-sanitarie e chissà quando potranno essere riesumate e istruite. In secondo luogo, le commissioni medico-ospedaliere, di conseguenza, non si pronunceranno più sull’attribuzione della categoria dell’infermità, tanto che, verranno meno le concessioni dell’Equo Indennizzo e le pensioni privilegiate ordinarie sia per i primi 4 anni che per quella a VITA, in assenza del riconoscimento preventivo della dipendenza da causa di servizio delle infermità.

Tutto ciò potrebbe far parte di un disegno asociale diabolico (*ma alcuni hanno sottovalutato che il Pasquino del momento, si potrebbe moltiplicare in cento, mille e più Pasquini*) per impedire un eventuale espediente.

Noi staremo a guardare dove ci porteranno gli attuali amministratori della cosa pubblica, ma sicuramente non staremo zitti anche se rimarremo FEDELI NEI SECOLI alla Patria come ITALIANI FIERI, ITALIANI VERI!

**Maresciallo dei carabinieri  
CONTI Venanzio**

# Il tramonto dell'ideologia eurocentrica

***Il multiculturalismo è processo inarrestabile. L'Europa deve recuperare in fretta la "dimensione di ospitalità" e scrollarsi di dosso la sindrome dell'invasione dei "barbari" per non dare vita al suo interno a tanti ghetti fisici che sono premessa all'emarginazione sociale***

di **Eliseo TAVERNA\*** e **Alessio GRISSINI\*\***

E' ora di guardarci allo specchio e far cadere il velo dell'ipocrisia, sradicando in fretta dalle nostre menti falsi cliché e stereotipi che offuscano e alimentano disordine. Da sempre il mondo occidentale, caratterizzato da strutture sociali e politiche che poggiano sui pilastri della razionalità, vive il rapporto con l'Altro, inteso come "differente" e "diverso", con angoscia e differenza ed anche paura. La sindrome dell'invasione dei "barbari" non nasce certo con l'intensificarsi delle migrazioni internazionali o con i recenti accadimenti che stanno interessando i paesi del Mediterraneo.

A questi fenomeni, semmai, potremmo imputare la "responsabilità" di aver fatto affiorare in maniera più evidente timori e pregiudizi latenti ma anche attribuire il merito di sollecitare una presa di coscienza del mondo politico e istituzionale per scongiurare reazioni autoctone scomposte e degeneri. La percezione sociale dell'Altro come potenziale nemico, in quanto attentatore della sicurezza e del benessere della collettività, è anche però espressione di un paradosso: l'Europa è stata la patria conclamata di invasori per eccellenza, dai conquistadores ai crociati e così mentre assoggettava altre popolazioni, parallelamente procedeva ad erigere una ideologia culturale ed identitaria monolitica che non accettava contaminazioni, considerata come un pericolo costante da contrastare.

In tal senso ogni forma culturale diversa dalla propria va ricondotta in qualche modo entro il proprio modello antropologico che si ritiene di valore assoluto. Già venti anni fa, il sociologo Franco Ferrarotti constatava amaramente come "sia difficile estirpare l'idea di un primato europeo a validità planetaria in favore dell'accettazione piena delle culture altre". Le sue riflessioni conservano tutta la loro valenza in un momento come l'attuale in cui

è il concetto stesso di ordine sociale ad essere entrato in crisi. La popolazione non rispecchia più una sostanziale uniformità etnica, linguistica e religiosa. L'idea stessa di nazione, nata tra Settecento e Novecento sui mitici elementi unitari di terra, lingua, razza e religione, è destinata a subire una profonda ridefinizione.

Questa progressiva erosione della sfera valoriale, cognitiva, simbolica ed identitaria, conduce alla formazione di società multiculturali attraversate al loro interno da profonde inquietudini e frammentate in tante sub-entità ermetiche al dialogo interculturale e fonte ultima di grande disorientamento. In assenza di risposte istituzionali concrete, vi sono le condizioni per la nascita di ghetti fisici, luoghi riservati a singole comunità etniche e confessionali, preludio all'emarginazione sociale. Costantemente in bilico, sospeso, l'immigrato non è spinto dunque a fare progetti di lungo respiro e per questo

è condannato a non integrarsi ed a rimanere nei livelli bassi della piramide sociale. L'atteggiamento eurocentrico (ed etnocentrico) di considerare subalterne le altre culture (che si manifesta nel momento in cui si avverte la difficoltà di decodificare il comportamento altrui) rischia di tralasciare un dato storico fondamentale e cioè che "la civiltà umana - come ricorda lo stesso Ferrarotti - non è una, ma richiede e si nutre del contratto e dello scambio". Per avere un approccio meno distorto del fenomeno migratorio, allora, dovremmo cominciare a recuperare il concetto della "dimensione dell'ospitalità", che si fonda sul rispetto dell'ospite, nell'accettazione della sua identità, così com'è.

Riuscire a comprendere i problemi sollevati da questi ospiti di terre spesso lontane, significa in definitiva risolvere i problemi che investono l'intera collettività ed approdare ad una dimensione multiculturale, massima espressione di

una società matura e consapevole che cresce nella interazione e nel dialogo. Nell'incontro tra mondi diversi quello che "va salvato - diceva Claude Lévi - Strauss - è la diversità, non il contenuto storico che ogni epoca le ha conferito e che nessuna può perpetuare al di là di se stessa".

La sfida che attende il mondo occidentale nei prossimi anni è di realizzare una concreta politica di apertura verso l'Altro mediante un profondo lavoro di autocritica dei propri schemi concettuali e la ridefinizione della propria cultura, relativizzandola e ricollocandola nell'era attuale della globalizzazione. Indietro non si torna. La multiethnicità è del resto un fattore che sta sempre più caratterizzando e definendo le società contemporanee.

Lo sforzo da compiere è tentare di ricondurre il fenomeno migratorio - inteso quale insieme di processi e relazioni multipolari - entro una dimensione di

governabilità fisiologica. Non è impresa facile.

L'incontro tra culture diverse rappresenta una fase delicata che pone in evidenza il disagio comunicativo, le difficoltà relazionali, la paura del diverso, l'intolleranza reciproca. Prendono forma stereotipi e pregiudizi. L'identità dell'immigrato vacilla perché sottoposta di continuo ad una moltitudine di stimoli e prove di "idoneità" e "fedeltà" ai valori della società di accoglienza.

E' inevitabile, quindi, che la sensazione che l'ospite avverte è di oggettivo smarrimento, di scarsa visibilità ed integrazione sociale. L'impressione è quella di non essere considerati, di non essere neppure visti, quasi si fosse trasparenti. Che bello sarebbe se un giorno (non troppo lontano) ognuno di noi potesse dire come Montesquieu: "Sono un uomo per natura e francese per caso!".

**\*Segretario Nazionale  
Organizzazione Civica  
Ficisse**

**\*\*Giornalista Pubblicista**

**IL MESSAGGIO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, GIORGIO NAPOLITANO, IN OCCASIONE DELLA "GIORNATA INTERNAZIONALE DEL MIGRANTE" (dicembre 2010).**

**"MIGRANTI, RICCHEZZA IRRINUNCIABILE PER L'ITALIA"**

«L'Italia è oggi un Paese di immigrazione. Un'immigrazione che costituisce ormai parte integrante della popolazione. Sono già molti i figli di immigrati nati qui, è ampia la presenza di bambini e ragazzi nelle scuole, sono numerosi gli immigrati che comprano casa. L'immigrazione contribuisce a ridurre carenze di popolazione in età produttiva e di manodopera, in particolare per alcuni tipi di lavori e di qualifiche. Solo la presenza di immigrati consente alle imprese di produrre e alle famiglie di essere aiutate nella cura dei propri cari. Inoltre gli immigrati rappresentano oggi una quota significativa non solo dei nuovi occupati, ma anche dei nuovi imprenditori... Bisogna ricordare sempre questi dati fondamentali. Non si devono sottovalutare le difficoltà da affrontare e i problemi da risolvere, ma questa attenzione non deve oscurare l'imprescindibile contributo che l'immigrazione sta dando e darà al nostro Paese e l'esigenza di facilitare l'integrazione fondata sul rispetto reciproco, sul riconoscimento dei diritti di quanti sono giunti in Italia e vi risiedono laboriosamente osservandone le leggi».

**L'intervento del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, nel corso della cerimonia al Quirinale sui "Nuovi cittadini italiani", (Novembre 2011).**

**"IMMIGRATI, NON DELUDERE FEDE IN ITALIA"**

"Senza il contributo degli immigrati all'economia del nostro paese, anche il fardello del debito pubblico diventa più difficile da sostenere". Gli immigrati rappresentano "un'energia vitale di cui l'Italia ha bisogno" e "non comprendere la portata di questo fenomeno e quanto sia un necessario contributo per il paese significa non saper guardare la realtà". Senza immigrazione l'Italia "avrebbe meno potenzialità di sviluppo". "Se noi desideriamo che i nipoti e i pronipoti dei nostri immigrati all'estero mantengano un legame con l'Italia, non possiamo chiedere a chi è immigrato in Italia di ignorare le proprie origini... Importante è che vogliono vivere qui e si impegnino a rispettare la lingua, i valori nazionali, i doveri civici del nostro paese"... "Pur mantenendo un legame con le loro origini, esprimono la volontà di essere italiani: non dobbiamo deludere questa fede sull'Italia"... "Pure nei giorni così complessi e impegnativi che stiamo vivendo" alle "classi dirigenti italiane" affinché "mai dimentichino le responsabilità che hanno verso i giovani nel loro presente e nel loro futuro e non escludendo i nuovi cittadini italiani". Il nostro Paese "deve diventare il più rapidamente possibile un Paese aperto ai giovani, deve offrire opportunità non viziate da favoritismi e creare per il lavoro sistemi assunzione trasparenti" che smentiscano "la convinzione che le raccomandazioni servano più dell'impegno personale".



# TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO Più lunghi i tempi di attesa: si arriva ai 24 mesi

**Resta fermo il termine breve di 105 giorni per le liquidazioni di fine lavoro derivanti da inabilità e decesso. Per tutte le altre cessazioni dal lavoro l'attesa va da 6 a 24 mesi. I casi in cui le prestazioni sono pagate secondo le vecchie scadenze.**

24 mesi e non più 6, se si smette di lavorare prima del pensionamento di vecchiaia e 6 mesi e non più 3, se si va in pensione di vecchiaia: sono questi i nuovi tempi di attesa delle prestazioni di fine lavoro dei dipendenti pubblici.

Il decreto legge 138 del 13 agosto 2011, convertito con modificazioni dalla legge 148 del 14 settembre 2011, ha, infatti, cambiato buona parte dei termini per il pagamento dei trattamenti di fine servizio e fine rapporto dei dipendenti pubblici.

#### Le prestazioni.

Le prestazioni di fine servizio dei lavoratori pubblici sono le seguenti:

- indennità premio di servizio, per i dipendenti delle autonomie locali e della sanità, assunti a tempo indeterminato prima del 1° gennaio 2001;
- indennità di buonuscita per i dipendenti statali assunti a tempo indeterminato prima del 1° gennaio 2001; la buonuscita spetta sempre e comunque (anche se si è stati assunti dopo il 31 dicembre 2000) in caso di appartenenza ai settori delle amministrazioni statali in cui il rapporto di lavoro disci-

plinato da ordinamenti diversi dai contratti collettivi di lavoro (polizia, forze armate, vigili del fuoco, magistratura, carriera prefettizia e diplomatica, docenti e ricercatori universitari, avvocatura dello stato);

- indennità di anzianità per i dipendenti degli enti pubblici con economici assunti prima del 1° gennaio 2001;
- trattamenti di fine rapporto per tutti i dipendenti assunti dopo il 31 dicembre 2000 (o anche prima se a tempo determinato) rientranti nei comparti interessati dall'applicazione dei contratti collettivi di lavoro.

Dal 13 agosto 2011, quindi, queste prestazioni di fine servizio possono essere messe in pagamento nel rispetto dei seguenti tre termini, diversi a seconda della causa di cessazione del rapporto di lavoro.

#### Termine breve: entro 105 giorni dalla cessazione.

Quando il rapporto di lavoro si chiude per inabilità o per decesso, resta confermato il precedente termine e la prestazione di fine servizio è pagata entro 105 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

**Termine di sei mesi.** La prestazione non può essere pagata prima di sei mesi da

quando si è smesso di lavorare in caso di accesso alla pensione di vecchiaia (perché si sono raggiunti i limiti di età o di servizio previsti dall'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza) oppure in caso di collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'ente di appartenenza (per esempio anzianità contributiva massima di 40 anni ai fini pensionistici). Ottengono la prestazione dopo 6 mesi anche quei lavoratori assunti a tempo determinato e che cessano di lavorare per il raggiungimento del termine finale del proprio contratto di lavoro.

**Termine di 24 mesi.** In tutti gli altri casi diversi da quelli sopra descritti, la prestazione non può essere pagata prima di 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Tra questi casi si ricordano:

- le dimissioni per pensionamento di anzianità;
- le dimissioni volontarie o il recesso da parte del datore di lavoro (licenziamento, destitu-

zione dall'impiego etc.) anche se non si è maturato il diritto a pensione.

**Sopra i 90 mila euro.** Occorre ricordare che dal 2010, in caso di prestazione di importo superiore a 90.000 euro, il pagamento avviene in due o tre rate annuali. In particolare se la prestazione è superiore a 90.000 euro ma inferiore a 150.000, la seconda rata è pagata dopo un anno dalla prima. In caso di prestazione superiore a 150.000 euro, la terza rata che eccede quest'ultimo importo è pagata due anni dopo la prima.

Ebbene, questo meccanismo non cambia e per effetto delle nuove regole la prima rata è messa in pagamento in coincidenza con i nuovi termini e le successive rate sono pagate a distanza di uno o due anni. Può succedere, pertanto, di dover attendere anche 48 mesi dalla cessazione dal rapporto di lavoro prima di ricevere l'ultima rata della prestazione.

#### Le vecchie scadenze.

In una fase transitoria, alcune categorie di lavoratori continueranno ad ottenere le pre-

stazioni di fine servizio secondo le vecchie scadenze. In particolare si tratta:

- dei lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento prima del 13 agosto 2011;
- del personale della scuola e delle istituzioni della formazione artistica e musicale (conservatori, accademie delle belle arti) che matura i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011 e che accede alla pensione con le finestre del 1° settembre o del 1° novembre 2011.

Per questi lavoratori continuano a valere i seguenti vecchi termini:

- 105 giorni per le cessazioni dal servizio per inabilità, decesso, limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza (comprese le cessazioni per raggiungimento della massima anzianità contributiva a fini pensionistici) e per le cessazioni dal servizio conseguenti all'estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento del termine finale fissato nel contratto stesso;
- sei mesi per tutte le altre casistiche.

Il nuovo  
Giornale  
dei Militari

Direttore  
Responsabile

ANTONELLA MANOTTI

AUTORIZZ. TRIB.  
DI ROMA

N. 428 DEL 7/08/1996  
ISCR. REG. NAZ. STAMPA N. 4468

Direzione, Redazione,  
Amministrazione  
Via Palestro 78 - 00185 Roma  
Tel/Fax 06/44360432

Abb. annuo Euro 59,00

Copie arretrate Euro 3,00

Concessionaria di pubblicità in esclusiva:  
PUNTO MEDIA - Via Giovanni Gastaldi -  
00128 Roma

Stampa  
FOTOLITO Moggio  
STRADA GALLI, 5 - VILLA ADRIANA (RM)  
fotolitomoggio@fotolitomoggio.it  
tel. 0774/381922 - 382426  
Fax 0774/509504

Questo periodico è associato alla  
Unione Stampa Periodica Italiana

## Nota Inpdap

### Permessi al padre con moglie casalinga

Anche il padre può fruire dei riposi giornalieri previsti dall'articolo 40 del Testo Unico sulla maternità (decreto legislativo 151/01) nell'ipotesi di madre casalinga. Con la nota operativa 23/2011, infatti, l'Inpdap afferma che, sulla scia dell'interpretazione estensiva che scaturisce dagli indirizzi giurisprudenziali (si veda la sentenza del Consiglio di Stato 4293/08), è possibile riconoscere al lavoratore padre il diritto a fruire dei riposi giornalieri anche nell'ipotesi in cui la madre svolga lavoro casalingo. L'ente di previdenza chiarisce che, trattandosi di permessi retribuiti, la fruizione degli stessi non ha alcuna incidenza ai fini dell'obbligo di versamento contributivo, che rimane immutato. Con lettera circolare 8494/09 il ministero del Lavoro, nell'intento di fare chiarezza, si è espresso in senso favorevole al riconoscimento dei riposi in capo al padre in tutte le ipotesi in cui l'altro genitore sia impegnato in attività lavorative che lo distolgono dall'assolvimento di tale compito. In quell'occasione il ministero ha richiamato la sentenza della Cassazione 20324/05.

Il padre dipendente potrà quindi fruire dei riposi entro il primo anno di vita del bambino o entro il primo anno dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato, in presenza di determinate condizioni opportunamente documentate (madre impegnata in accertamenti sanitari, cure mediche, concorsi pubblici eccetera) e, comunque, dal giorno successivo alla scadenza del congedo di maternità. In caso di parto plurimo è concesso al padre - nell'ipotesi di madre casalinga - il raddoppio dei riposi e le ore aggiuntive possono essere utilizzate dal padre stesso anche durante i tre mesi dopo il parto. Le ore di riposo giornaliero non fruite giornalmente, come di consueto, non potranno essere fruite successivamente.

## Per gli anni 2012-2013 Rivalutazione automatica delle pensioni

Per gli anni 2012 e 2013, e modificata la perequazione delle pensioni superiori a cinque volte il trattamento minimo Inps per le quali essa è concessa solo per la fascia di importo inferiore a tre volte il predetto minimo Inps e nella misura del 70 per cento.

E' previsto un correttivo in base al quale sulle pensioni anzidette, il cui ammontare sia inferiore al limite costituito dall'importo corrispondente a cinque volte il trattamento minimo Inps incrementato della quota di perequazione, l'aumento vada attribuito fino a concorrenza di tale limite perequato.

Nulla e per il resto innovato, per cui le pensioni la cui misura non supera di cinque volte il trattamento minimo riceveranno la perequazione nella misura piena sulla fascia di pensione non superiore a tre volte il minimo e nella misura del 90% sulla fascia superiore



**A proposito delle ultime leggi sugli aspetti previdenziali della manovra economica volta alla stabilizzazione finanziaria, sono state introdotte alcune novità in materia di Pensioni di reversibilità.**

*Le pensioni ai superstiti aventi decorrenza dal 1° gennaio 2012 sono soggette ad una riduzione dell'aliquota percentuale, rispetto alla disciplina generale, nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad un'età del medesimo superiore a 70 anni, la differenza*

*di età tra i coniugi sia superiore a 20 anni ed il matrimonio sia stato contratto per un periodo di tempo inferiore ai dieci anni.*

*In tal caso la riduzione dell'aliquota di reversibilità è pari al 10% in ragione di ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero di dieci. Nei casi di frazione di anno la predetta riduzione percentuale è proporzionalmente rideterminata.*

*La riduzione non si applica nei casi di presenza di figli di minore età, studenti, ovvero inabili.*

*Resta in ogni caso confermato il regime di cumulabilità con i redditi, ove applicabile secondo le regole generali.*

*Restano ferme le disposizioni in vigore.*

*Vediamole.*

La pensione ai superstiti spetta ai familiari di un pensionato o di un lavoratore deceduto. Esistono diversi tipi di pensione ai superstiti:

**reversibilità ordinaria** (se il pensionato, al momento del decesso, percepisce pensione diretta d'anzianità, di vecchiaia, di inabilità o di privilegio fino alla seconda categoria).

**indiretta ordinaria** (se il lavoratore al momento del decesso in attività di servizio possiede un'anzianità contributiva di minimo 15 anni. Oppure anche solo di 5, di cui 3 nell'ultimo quinquennio);

**indiretta di privilegio** (se il lavoratore è deceduto in servizio e per causa di servizio con un'anzianità contributiva anche solo di un giorno);

**indiretta di inabilità** (per inabilità dell'iscritto riconosciuta dopo il suo decesso).

La pensione ai superstiti ordinaria è costituita da una quota

# Pensioni di reversibilità: le novità e le "vecchie" norme in vigore

Quote percentuali	
SUPERSTITI	QUOTE PERCENTUALI
Coniuge	60%
Coniuge con un orfano (60% coniuge, 20% orfano)	80%
Coniuge con due o più orfani (60% coniuge, 40% orfani)	100%
Orfano solo	70%
Due orfani	80%
Tre o più orfani	100%
Genitori	15% ciascuno
Fratelli e sorelle (fino a sei)	15% ciascuno
Fratelli e sorelle (da sette in poi)	100%

percentuale della pensione o del complessivo trattamento economico pagati al momento della morte del pensionato o del lavoratore. La quota varia in base al nucleo dei superstiti.

#### Chi ne ha diritto

A- Hanno diritto alla pensione, in ordine di precedenza:

- 1) il coniuge superstite;
- 2) il coniuge superstite separato; pure se separato con addebito della colpa ma titolare di assegno alimentare a carico del coniuge deceduto;
- 3) il coniuge divorziato se titolare di assegno alimentare e se non si è risposato. E se oltre all'ex coniuge è presente un nuovo coniuge del pensionato o del lavoratore deceduto sarà una sentenza del tribunale a stabilire le quote di pensione da assegnare a ciascuno in relazione alla durata dei rispettivi matrimoni e dello stato di bisogno delle persone.

B - I **figli** (legittimi o legittimati; adottivi o affiliati; naturali riconosciuti legalmente o giudizialmente dichiarati; nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge). I figli devono essere a carico del pensionato o del lavoratore al momento del decesso. Devono inoltre essere: minorenni; maggiorenni inabili; studenti di scuola media superiore o professionale fino al 21esimo anno d'età; studenti maggiorenni iscritti all'università (o istituti equiparati) per tutta la durata legale degli studi, ma non oltre il 26esimo anno d'età.

C - I **nipoti** minori (equiparati ai figli) se a totale carico del nonno o della nonna (cioè del pensionato o del lavoratore deceduto) al momento della morte.

D - In assenza del coniuge, dei figli e dei nipoti: i **genitori**, con almeno 65 anni, non titolari di pensione, a carico del lavoratore o del pensionato alla data della sua morte.

E - In assenza del coniuge, dei figli, dei nipoti e dei genitori: **fratelli e sorelle** inabili non sposati, senza pensione, a carico del lavoratore o del pensionato alla data della sua morte.

#### Come si ottiene

Occorre presentare domanda dopo il decesso del pensionato o del lavoratore. Non ci sono limiti di tempo. Ma trascorsi dieci anni le mensilità di pensione non riscosse si prescrivono. Il pagamento della pensione al superstite cessa quando muore; oppure al venir meno delle condizioni richieste. Ciò avviene, ad esempio, per maggiore età dei figli; venir meno dell'inabilità; matrimonio del coniuge superstite (il quale perde la pensione, ma riceve un assegno pari a 26 mensilità dell'importo percepito al momento del nuovo matrimonio); ecc.

#### Cumulo con altri redditi

La pensione ai superstiti e altri redditi sono interamente cumulabili fino a un determinato tetto, oltre il quale la pensione viene in parte trattenuta. Esistono quattro fasce di reddito, calcolate sulla base del trattamento minimo Inps.

Alle tre fasce successive alla prima corrisponde una riduzione percentuale crescente della pensione. Queste limitazioni si applicano soltanto quando unico titolare di pensione è il coniuge superstite.

Considerando che la quota percentuale spettante per leg-

LIMITE DI REDDITO	PERCENTUALE DELLA PENSIONE
Reddito inferiore a tre volte il minimo Inps	100% della quota di legge (nessuna riduzione)
Reddito compreso fra tre e quattro volte il minimo Inps	75% della quota di legge (riduzione del 25%)
Reddito compreso tra quattro e cinque volte il minimo Inps	60% della quota di legge (riduzione del 40%)
Reddito superiore a cinque volte il minimo Inps	50% della quota di legge (riduzione del 50%)

ge al coniuge e del 60% applicando le trattenute sopra indicate la pensione rispetto a quella dovuta al defunto diventa in pratica del 45%, del 36% e del 30%. Per l'anno 2011 la riduzione

del 25% si applica sulla fascia che va da 18.265,65 a 24.354,20 euro lordi annui; la riduzione del 40% sulle quote superiori e fino a 30.442,75 euro; la riduzione del 50% sulle quote eccedenti.

## Inpdap Friuli: buoni per acquistare ore di assistenza a domicilio

Sono due i progetti *A casa sicuri* sponsorizzati dalla Direzione regionale Inpdap Friuli Venezia Giulia nell'ambito delle politiche di welfare per offrire interventi di domiciliarità assistita ad un bacino ampio di utenza di pensionati Inpdap non autosufficienti.

Sono tre i pacchetti di risposta a specifici bisogni individuati per i pensionati Inpdap residenti nel Comune di Udine. Essi includono interventi intensivi di assistenza domiciliare (supporto assistenziale diurno, supporto domestico diurno, supporto sanitario e sorveglianza notturna) con accessi a domicilio, della durata minima di due ore e massima di 10 ore giornaliere, tutti i giorni dell'anno, fino ad un massimo di 60 ore. Ma anche accoglienza (mezza giornata o giornata intera) in centro diurno qualificato per persone non autosufficienti, nelle giornate scelte dalla famiglia, secondo l'orario di apertura del centro diurno prescelto, con assicurato anche il servizio di trasporto in andata e ritorno. E inoltre sono previste anche accoglienze di sollievo, per massimo 30 giorni, in struttura residenziale polifunzionale o residenza protetta. Il tutto per sollevare i familiari dei pensionati, soprattutto nel periodo estivo, dal lavoro di cura della persona non autosufficiente e consentire loro un periodo di riposo.

Sul fronte dell'Asl n. 3 - Alto Friuli il progetto sperimentale di supporto alla domiciliarità per servizi ai pensionati Inpdap non autosufficienti è articolato in due fasi.

L'attivazione sino a dicembre di voucher (buoni lavoro) del valore nominale di 10 euro e sino a un massimo di 2500 euro dedicati all'acquisto di ore di assistenza, anche per assenze dei familiari o per pulizie straordinarie.

I buoni saranno rimborsati dall'Azienda sanitaria nella misura dell'80%, e sono acquistabili presso i tabaccai autorizzati, presso le sedi Inps o mediante procedura telematica.

Nella seconda fase del progetto si farà ricorso all'utilizzo delle nuove tecnologie di telemedicina per favorire una maggior indipendenza e capacità di azione alle persone assistite a domicilio (frequenza cardiaca, temperatura corporea, interventi per cadute, ecc.)

Gli interventi saranno differenziati a seconda delle diverse situazioni personali e familiari e delle necessità assistenziali di ciascuno e vedranno coinvolte circa una ventina di famiglie nelle province montane della Carnia, Gemonese, Val Canale e Val del Ferro.

# LEGGE 4 NOVEMBRE 2010 N. 182

## VITTIME DI AMIANTO: accolte le prime 48 istanze

A seguito del parere espresso dal Consiglio di Stato il 04 maggio 2010, che ha consentito l'equiparazione delle infermità contratte dal personale militare e civile della Difesa in occasione del servizio prestato alle "vittime del dovere", la Marina militare si è dotata di una struttura organizzativa deputata a fornire supporto ed assistenza al suddetto personale, ed alle relative famiglie, e ad agevolare la sollecita istruzione delle complesse procedure per il riconoscimento dei benefici previdenziali e assisten-

ziali previsti per gli "equiparati alle vittime del dovere".

A tale scopo, è stato predisposto ed inviato a tutti gli interessati un vademecum informativo e schemi delle istanze da produrre per consentire l'avvio delle istruttorie, utili al riconoscimento del predetto status. Il 30 giugno, il Comitato di verifica per le cause di servizio ha espresso parere favorevole all'accoglimento delle prime 48 istanze di personale della Marina Militare, o di loro familiari, intese ad ottenere il riconosci-

mento di equiparato alle vittime del dovere che permetterà alla competente D.G. Previmil di emettere le decretazioni che consentiranno, presumibilmente entro l'anno, la concessione dei benefici economici agli aventi diritto. Per quanto attiene gli aspetti finanziari, l'articolo 20, comma 1, della legge n° 183/2010 prevede un incremento di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, dell'autorizzazione di spesa di 10 milioni di euro disposta dall'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicem-

bre 2005, n. 266, per la progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere. Un incremento dell'autorizzazione di spesa che sarà volto a destinare risorse a favore del personale della Difesa cui è riconosciuto lo status di equiparato alle vittime del dovere. Si auspica che l'azione di supporto avviata e sostenuta dalla Marina Militare possa in breve tempo produrre i medesimi favorevoli effetti per tutto il personale interessato.

## PARERE DEL GARANTE DELLA PRIVACY SULLE NORME DEL NUOVO CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE

**IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI ha espresso un parere sullo schema di decreto recante "disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare" – soffermandosi sulle norme introdotte in materia di protezione dei dati personali. Questo il testo:**  
Registro dei provvedimenti n. 338 del 22 settembre 2011

### PREMESSO omissis RILEVATO

Tra le norme introdotte o novellate dall'odierno provvedimento talune sono di particolare interesse ai fini della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

1. In primo luogo, l'articolo 4, comma 1, lettera r), dello schema di regolamento, dispone che, all'articolo 695, comma 1, del testo unico, le parole: "dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196" siano sostituite dalle seguenti: "dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6, del codice", ove per "codice" si intende il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante, appunto, il "Codice dell'ordinamento militare". L'articolo 695 ("Accesso alla documentazione caratteristica") del testo unico sancisce, al comma 1, che "il diritto di accesso alla documentazione caratteristica e ai dati personali in essa contenuti è esercitato secondo le modalità e con le limitazioni previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196." L'articolo 1, comma 6, del codice dell'ordinamento militare – cui rinvia il testo novellato dell'articolo 695 - dispone a sua volta che, ove non diversamente disposto, ai provvedimenti e ai procedimenti previsti dal medesimo codice e dal citato testo unico si applichino la legge n. 241 del 1990, il D. P. R. n. 445 del 2000 in materia di documentazione amministrativa e il Codice in materia di protezione dei dati personali. Pertanto, lo schema di regolamento conferma il Codice tra i parametri normativi alla cui stregua si conforma la disciplina dell'accesso "alla documentazione caratteristica", ricomprendendovi anche la legge sul procedimento amministrativo e il testo unico sulla documentazione amministrativa.

2. In secondo luogo, l'articolo 4, comma 1, lettera z), numero 2), dello schema di regolamento, sostituisce il comma 2 dell'articolo 748 del testo unico, prevedendo che il militare assente per motivi di salute trasmetta, da una parte, un certificato medico con la sola prognosi al superiore diretto, dall'altra un certificato medico recante sia la prognosi sia la diagnosi al competente organo della sanità militare, affinché "nell'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 181 del codice" (che elenca le funzioni del Servizio sanitario militare), "venga verificata la persistenza dell'idoneità psico-fisica ad attività istituzionali connesse alla detenzione o all'uso delle armi, ovvero comunque connotate da rischio o controindicazioni all'impiego".

Tale norma appare conforme alla disciplina in materia di protezione dei dati personali – e in particolare ai principi di finalità, pertinenza e non eccedenza, nonché (in relazione ai dati sensibili) indispensabilità di cui agli articoli 11, comma 1, lettere b) e d) e 22, comma 3), del Codice – nella misura in cui, attraverso l'adozione del sistema del doppio certificato, consente di selezionare i soli dati pertinenti rispetto alle funzioni svolte dal destinatario del certificato stesso.

Il novellato comma 2 dell'articolo 748 demanda poi a un decreto del Ministro della difesa (o del Ministro dell'economia e delle finanze per il personale del Corpo della Guardia di finanza), previo parere del Garante, la disciplina delle modalità di adozione del sistema del doppio certificato, "in modo che quello recante la diagnosi sia destinato unicamente agli organi sanitari militari competenti e non confluisca nel fascicolo personale del militare, restando salva e impregiudicata la facoltà dell'Amministrazione di effettuare, tramite la Sanità militare, ovvero del Corpo della Guardia di finanza per il proprio personale, le visite di controllo per l'idoneità psico-fisica previste dalle norme in vigore".

Il medesimo comma 2 demanda invece a un decreto del Presidente del Con-

siglio dei Ministri, emanato previo parere del Garante, la disciplina delle modalità per la trasmissione telematica dei certificati medici agli organi della Sanità militare.

Inoltre, l'articolo 4, comma 1, lettera z), numero 3), modifica il comma 3 del suddetto articolo 748, prevedendo che il comandante di corpo o del distaccamento tenuto a informare i familiari del militare che versi in gravi condizioni di salute, debba comunicare soltanto il luogo in cui questi sia ricoverato e non anche – come invece prevede attualmente la norma – la malattia da cui è affetto. Tale modifica appare conforme alla disciplina in materia di protezione dei dati personali, nella misura in cui limita le categorie di informazioni suscettibili di comunicazione nella fattispecie, escludendo quella particolare tipologia di dati sensibili rappresentata dai dati idonei a rivelare lo stato di salute dell'interessato.

### RITENUTO

3. Il parere è reso su di una versione aggiornata dello schema di regolamento, che tiene conto di gran parte delle osservazioni formulate, in via collaborativa, dall'Ufficio del Garante all'Amministrazione interessata.

Residua tuttavia un aspetto suscettibile di ulteriore perfezionamento, al fine di elevare lo standard di tutela del diritto alla protezione dei dati personali degli interessati, nell'ambito dei trattamenti disciplinati dallo schema di regolamento.

In particolare, l'articolo 5, comma 1, dello schema di regolamento, dispone che all'articolo 1059 del testo unico sia aggiunto il comma 6-bis, alla cui stregua i dati relativi alla diagnosi inseriti nel certificato medico del personale militare sono utilizzabili dal competente organo della Sanità militare per le finalità dirette ad "accertare la persistenza dell'idoneità psico-fisica ad attività istituzionali connesse alla detenzione o all'uso delle armi, ovvero comunque connotate da rischio o controindicazioni all'impiego". La norma prevede inoltre che, in caso di inidoneità, i suddetti dati siano comunicati, per i provvedimenti conseguenti, "al superiore diretto e alle Commissioni mediche". Si stabilisce tuttavia anche che al superiore diretto siano comunicati "inoltre, solo i dati riguardanti l'idoneità privi di elementi riguardanti la diagnosi".

Le citate prescrizioni sembrano in certa misura contraddittorie, in quanto imporrebbero di mettere il superiore diretto a conoscenza di dati relativi alla diagnosi proprio nei casi in cui, in ragione dell'accertata inidoneità all'impiego, l'interessato non potrà prestare servizio. D'altro canto, appare in certa misura singolare che si ragioni di "elementi riguardanti la diagnosi" (anche se per escluderli dalla comunicazione), proprio in relazione ai casi in cui, essendo stata accertata l'idoneità all'impiego dell'interessato, probabilmente il relativo certificato medico non recherà riferimento alcuno a patologie e, quindi, a diagnosi di sorta.

Se dunque, come pare verosimile - e preferibile ai fini del rispetto dei principi di pertinenza e indispensabilità dei dati sensibili trattati - l'intentio juris è quella di espungere dal certificato che viene inviato al superiore diretto, in caso d'inidoneità all'impiego, i dati relativi alla diagnosi, al citato articolo 5, comma 1, al capoverso "6-bis", è opportuno apportare le seguenti modifiche:

1) al primo periodo, sopprimere le parole: "al superiore diretto e";  
2) al secondo periodo, sostituire le parole: "inoltre, solo i dati riguardanti l'idoneità", con le seguenti: "invece, solo i dati riguardanti l'inidoneità".

### IL GARANTE

esprime parere favorevole sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare", con la seguente condizione: all'articolo 5, comma 1, capoverso "6-bis", siano apportate le seguenti modifiche (punto 3):

a) al primo periodo, sopprimere le parole: "al superiore diretto e";  
b) al secondo periodo, sostituire le parole: "inoltre, solo i dati riguardanti l'idoneità", con le seguenti: "invece, solo i dati riguardanti l'inidoneità".

Da qualche tempo ai colleghi collocati in quiescenza, il Centro Amministrativo dell'Esercito e gli Enti preposti alla istruttoria delle pratiche pensionistiche, chiedono con insistenza di firmare una dichiarazione prevista, secondo i citati Enti, dall'art. 172 della L. 312/1980.

Premesso che l'art. 172 della L. 312/1980 che recita:  
**“Gli uffici che liquidano gli stipendi sono autorizzati a provvedere al pagamento dei nuovi trattamenti economici, in via provvisoria e fino al perfezionamento dei provvedimenti formali,**

**fatti salvi comunque i successivi conguagli, sulla base dei dati in possesso o delle comunicazioni degli uffici presso cui presta servizio il personale interessato relative agli elementi necessari per la determinazione del trattamento stesso”,** non fa cenno a tale dichiarazione, va da sé che la stessa non rientra nella previsione della citata

legge. Trattasi di un eccesso di prudenza o peggio di abuso d'ufficio, che potrebbe danneggiare l'amministrato qualora il trattamento economico pensionistico definitivo non sia concluso entro i termini imposti dalla L. 241/90 e come ha disposto la Corte dei Conti a Sezioni Riunite con la nota sentenza n. 7/QM/2007 **avente per oggetto indebiti**

**pensionistici.** Non a caso alcuni ricorsi sono stati respinti per effetto della nota dichiarazione firmata all'atto della cessazione del servizio, ai sensi dell'art. 172 della L. 312/1980 con la quale si autorizza il recupero delle somme eventualmente riscosse in più a titolo di pensione provvisoria”. Per quanto sopra si consiglia di non firmare la

citata dichiarazione o, in alternativa, integrarla in maniera autografa come segue:  
**“...Sempre se i tempi di definizione dalla pratica rientrano in quelli previsti dalla L. 241/90 e dalla citata sentenza a Sezioni Riunite della Corte dei Conti n. 7/QM/2007 avente per oggetto indebiti pensionistici. “**

Vi. Ru.

## L'ASSEGNO SPECIALE? UNA VERA SCIAGURA

# Una storia da raccontare

Chi scrive, vuoi per vocazione vuoi per innato altruismo, è sempre stato ed è sempre vicino a quanti non sanno muoversi nel pianeta burocratico della Pubblica Amministrazione in generale e nel campo previdenziale in particolare.

Questa è una storia un po' particolare, ma non unica nel suo genere e riguarda un Capitano dell'Arma dei Carabinieri classe 1946 divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato che non ebbe a riacquistare l'idoneità allo scadere del periodo massimo di aspettativa per cui, ai sensi e per gli effetti dall'art. 36 della L. 113/1954 (Stato Giuridico degli Ufficiali) fu collocato in congedo per infermità riconosciuta contratta in servizio e per cause di servizio.

L'infermità era talmente grave che gli fu concessa la pensione privilegiata ordinaria di 2ª categoria a vita.

Purtroppo per la stessa infermità l'Ufficiale in data 14.06.2011, prima che compisse il 65° anno di età fu tolto dal mondo dei vivi lasciando moglie e figli.

Come spesso accade in questi casi la consorte, poca esperta nel campo previdenziale, mi ha rivolto una chiamata di soccorso per il tramite del Luogotenente Maurino dell'A.N.C. di Aosta, il quale mi ha segnalato il caso meritevole

di attenzione. Esaminata la documentazione pensionistica acquisita presso l'INPDAP di Aosta, grazie anche alla sensibilità degli operatori dell'Istituto, ho assistito la vedova nel disbrigo delle fasi burocratiche intese ad ottenere la reversibilità della pensione privilegiata con i benefici previsti tra i quali il trattamento speciale di cui all'art. 93 del D.P.R. 1092/1973, e la revisione dell'equo indennizzo. Ma la storia non si esaurisce qui.

L'Ufficiale, peraltro decorato di Medaglia d'Argento al Valor Civile, poiché è deceduto, ovviamente non per sua volontà e prima del compimento del 65° anno di età, non avrebbe maturato il riconoscimento al diritto dell'Assegno Speciale, pur avendo subito per diciotto anni la ritenuta prevista dalla Legge n. 371/1940 istitutiva dello stesso, promulgata da Vittorio Emanuele III Re d'Italia e di Albania – Imperatore d'Etiopia. Figurarsi, ai tempi del Negus Hailé Sellassié, e controfirmata dall'allora Capo del Governo Benito Mussolini.

E' noto che dal 1940 sono intervenute diverse riforme nel campo della previdenza che vanno dall'Istituto della reversibilità all'una tantum prevista quando non si matura anzianità utile a pensione. Ma tali riforme non sono state “acqui-

site” dalla defunta Cassa Ufficiali ora Cassa di Previdenza Forze Armate.

Per cui, alla provocatoria richiesta alla Cassa di Previdenza Forze Armate di cosa sarebbe spettato alla vedova o agli eredi, la raccapricciante risposta è stata la seguente:

**“In merito a quanto richiesto, si comunica che uno dei requisiti richiesti per la corresponsione dell'assegno speciale è il compimento del 65° anno di età, considerato che:**

**- detto assegno non è reversibile;**

**- il Cap. Greppi è deceduto il 14 giugno 2011, prima del raggiungimento di tale requisito in base alla normativa vigente, nulla spetta agli eredi.”**

E' singolare che la normativa “vigente” non preveda, in certi casi, la corresponsione dell'una tantum, come avviene in tutte le altre discipline previdenziali.

Viene da domandarsi quale fine abbiano fatto le ritenute operate dal 12.1.1973 al 27.11.1988 (data in cui l'ufficiale fu riformato) per un totale di 18 anni, 11 mesi e 12 giorni. Vale a dire durante tutta la vita lavorativa dell'Ufficiale, prima di essere collocato in quiescenza e sino alla data del decesso atteso, come ho già in precedenza evidenziato, che in tutte le

discipline previdenziali, alorché non si maturi il diritto a “pensione o vitalizio” le ritenute operate vengono “trasformate” in “una tantum” per onorare il risparmio imposto al contribuente, evitando in tale modo la confisca dello stesso come avviene invece con la “vigente normativa” richiamata con la citata e-mail in data 26 luglio 2011.

Va da sé che emergerebbe oltre che una **“confisca” anche un “arricchimento senza giusta causa”** della Cassa di Previdenza che, a parere di chi scrive, appare in netto contrasto con il dettato costituzionale laddove, **all'art. 47 prevede la tutela del risparmio in tutte le sue forme**, motivo per il quale è stato anche interessato il Signor Presidente della Repubblica per un Suo autorevole intervento nel rispetto dei sacri principi costituzionali. Inoltre, è vero che la vita o meglio il periodo della vecchiaia o la terza età sia aumentata, ma non sono rari i casi in cui si viene tolti dal mondo dei vivi dopo quarant'anni di servizio ma prima di aver compiuto i previsti 65anni. Per cui le ritenute operate nel quarantennio di servizio svaniscono nel nulla.

Non corre dubbio che i requisiti richiesti per aver diritto all'assegno speciale esprimono una norma capestro che certamente solleva dubbi di costituzionalità. Ed appare ancor più strano che nel tempo, i vari Consigli di Amministrazione succedutosi nel tempo non abbiano ritenuto op-

portuno domandare o promuovere quesito agli organi consultivi della Pubblica Amministrazione di come adeguare la norma alle altre discipline previdenziali onde evitare la citata “confisca” che non posso non definire “sciacallaggio previdenziale”.

E quel che è peggio è che la norma capestro non sia nota al personale in servizio che subisce la ritenuta a fronte di un dubbio futuro beneficio. Ragion per cui è necessario svolgere una incisiva e capillare azione informativa, sia a mezzo un ciclo di conferenze/dibattito, sia con circolari a livello individuale negli istituti di formazione e non solo.

Tuttavia, considerata la nota situazione fallimentare, meglio sarebbe sopprimere la gestione allo scopo di evitare di “creare” illusorie aspettative e nuovi soggetti che nel tempo potrebbero vantare i cosiddetti “diritti acquisiti” che la Cassa non potrebbe fronteggiare. Occorre quindi una coraggiosa ed onesta decisione mettendo la parola fine ad una gestione in avanzato stato irreversibilmente comatoso.

**E' vero che la nostra civiltà giuridica è in forte declino dove il diritto della forza ha preso il sopravvento sulla forza del Diritto. Ma arrivare a cannibalizzare i contributi previdenziali è un atto di estrema gravità giuridica che non lascia spazio nella tanto pubblicizzata previdenza integrativa.**

Vincenzo Ruggieri

# CONSULENZE

## INDEBITO PENSIONISTICO

Sono un ex dipendente statale al quale venne liquidata l'indennità di buonuscita. Successivamente, il Ministero ha emesso un decreto di riliquidazione. L'INPDAP ha accertato che era stata corrisposta erroneamente la maggiore somma di €. 827,87 per cui, con raccomandata a.r. mi ha informato che, a partire dal maggio successivo, avrebbe proceduto d'imperio al recupero di detta somma mediante ritenute mensili di €. 69,00.

**Domanda:** tale procedura è regolare ?

*Riteniamo che il comportamento della sede INPDAP non sia regolare in quanto, salvo casi particolari, l'importo dell'indennità di buonuscita non può essere rettificato trascorso un anno dalla liquidazione. Veda, in proposito, l'Informativa dello stesso INPDAP n. 2/2003 (che la sede dovrebbe conoscere). Pertanto Lei dovrà chiedere l'immediata revoca del provvedimento di recupero e la restituzione delle somme nel frattempo trattenute illegittimamente. Per l'assistenza può rivolgersi alla locale sede di un Istituto di patronato quale ad esempio l'INCA il cui indirizzo può rilevare dal sito.*

*Precisiamo che non dovrà seguire la procedura del "ricorso" ma semplicemente richiedere la rettifica dell'errore commesso dalla sede INPDAP in applicazione del principio dell'autotutela. Veda, in proposito, la Circolare INPDAP n. 50/2005, nella parte in cui precisa che: "È altresì da evidenziare che, nei casi di accertamento di debiti che traggono origine da evidenti errori imputabili esclusivamente alle sedi INPDAP, è sempre fatto salvo il potere delle sedi medesime di assumere determinazioni in via di autotutela, al fine di evitare contenziosi inutili e gravosi, che determinano solo ritardi nell'azione amministrativa". Sull'Istituto dell'autotutela veda anche la Circolare INPS n. 146/2006.*

## AUMENTI CONTRATTUALI

Sono stato collocato in pensione a domanda in data 5 gennaio 2010. Per cui la mia domanda è la seguente: per avere gli aumenti previsti dal contratto dovrò presentare qualche istanza, o l'amministrazione provvederà in automatico? Faccio presente che uno stralcio di arretrati li ho già percepiti.

*Per la parte in servizio compete all'ultimo ente/reparto ed è d'ufficio; per la parte in quiescenza compete sempre all'ultimo ente/reparto provvedere agli aggiornamenti, ma sarà il centro pensionistico di forza armata ad adeguare la pensione tramite l'INPDAP.*

*Può sollecitare l'operazione chiedendo notizie sullo stato di lavorazione della pratica, anche per le liquidazioni INPDAP e cassa militare.*

## ISTANZA SENZA RISPOSTA

Sono un primo maresciallo dell'Aeronautica Militare. Da tempo chiedo alla mia amministrazione di aggiornare il mio cedolino dello stipendio dal sistema CONTRIBUTIVO a quello RETRIBUTIVO, in quanto c'è stato un errore di valutazione nel lontano 1995.

Dopo ripetuti solleciti non ho mai avuto un riscontro da parte dell'amministrazione centrale, anche perché il mio ufficio amministrativo ha inoltrato più volte la variazione alla sede centrale. Come devo comportarmi?

*Trattandosi di un danno economico, poiché la differenza comporta un maggiore esborso contributivo ai fini pensionistici deve chiedere, in forma gerarchica, il rimborso per gli anni precedenti anche oltre il quinto anno (prescrizione) sino alla data certa di richiesta variazione non applicata.*

## DIRITTI LEGGE 104

Nell'edizione del giornale di agosto-settembre 2011, a pag. 13 si descrivono le nuove norme sui permessi. Vorrei sapere se il congedo biennale, avendo mio padre la Legge 104 ed oltre modo vedovo, sia coperto da contribuzione e se si ha diritto alla tredicesima mensilità, al TFR ed alle ferie ed infine se, come figlio ne ho il diritto e in caso affermativo, cosa si intende per convivenza e se è sufficiente il domicilio.

1) Le aspettative riconosciute per legge quali maternità, assistenza a pazienti inabili ed altro, sono "coperte" ai fini contributivi, ossia all'amministrato sono riconosciuti i versamenti pensionistici e le relative anzianità. Si perdono, invece, i benefici connessi al servizio e relative anzianità per le progressioni stipendiali e di servizio.

2) Il militare può avere residenza e domicilio presso l'abitazione ma, per la 104, bisogna convivere con l'assistito o quanto meno essere dislocato in modo da fornire assistenza continuativa.

### Dubbi interpretativi

Sul significato da attribuire al concetto di "convivenza" tuttavia, sono emersi dei dubbi interpretativi e, conseguentemente, applicativi. La Corte Costituzionale, rifacendosi alla norma istitutiva, parla genericamente di "convivenza", senza entrare nel merito delle più precise definizioni del Codice Civile che distingue nettamente fra residenza e domicilio. Ma come si dimostra la convivenza? È necessaria la effettiva residenza che risulta dallo "stato di famiglia" o è sufficiente il "domicilio"?

### Prime indicazioni

Una prima indicazione l'aveva fornita l'INPS, sentito il Ministero del Lavoro, con il proprio Messaggio n. 19583 del 2 settembre 2009.

Il Messaggio stabiliva che - alla luce della necessità di una assistenza continuativa - per convivenza si deve fare riferimento, in via esclusiva, alla residenza, luogo in cui la persona ha la dimora abituale, ai sensi dell'articolo 43 del Codice Civile, non potendo "ritenersi conciliabile con la predetta necessità la condizione di domicilio né la mera elezione di domicilio speciale previsto per determinati atti o affari dall'articolo 47 del Codice Civile".

L'INPS, nemmeno nei moduli di richiesta del congedo, non richiede la presentazione del certificato anagrafico di residenza, ma chiede al lavo-

ratore una dichiarazione di responsabilità in cui si sottoscrive la convivenza intesa come dimora abituale comune alla persona da assistere. Si guarda, cioè, alla sostanza della situazione e non alla formalizzazione "anagrafica". Si facevano salve in tal modo le situazioni "ibride", quali - ad esempio - il caso delle coabitazioni di fatto senza trasferimento ufficiale di residenza, ma al contempo era possibile far pesare, già in fase istruttoria, la evidente assenza di continuità derivante da diversi "domicili", pur in presenza di formale residenza. In sostanza: il congedo poteva essere negato a chi pur risiedendo formalmente assieme al familiare da assistere, fosse impiegato in un'altra città o magari in un'altra regione.

### Difficoltà applicative

Tuttavia in sede applicativa, gli stessi Uffici periferici dell'INPS, hanno preso in considerazione strettamente la residenza effettiva comune, unica condizione effettivamente verificabile attraverso un controllo incrociato all'anagrafe comunale di riferimento. Ma in questo caso hanno prestato il fianco a prevedibili contestazioni di lavoratori che hanno interpellato il Ministero del Lavoro.

La più evidente contestazione: se il familiare abita allo stesso numero civico, ma non allo stesso interno, secondo questa logica strettamente letterale, veniva escluso dalla concessione dei benefici.

### Parere del Ministero del Lavoro

Su questo aspetto è, quindi, intervenuto nuovamente il Ministero del Lavoro con una propria Circolare con cui ritorna, in modo assai impacciato, sulle precedenti generiche indicazioni impartite all'INPS.

Lo fa con la Lettera Circolare del 18 febbraio 2010, Prot. 3884, che parte da una situazione pur frequente, ma particolare: la concessione dei congedi nel caso il familiare da assistere, abiti nello stesso condominio del lavoratore che richiede il congedo (stesso numero civico) ma in un appartamento diverso (altro interno).

Il Ministero premette: "è di tutta evidenza che la residenza nel medesimo stabile, sia pure in interni diversi, non pregiudica in alcun modo l'effettività e la continuità dell'assistenza al genitore disabile." E prosegue: "Ancorare, quindi, la concessione del diritto esclusivamente alla coabitazione priverebbe in molti casi il disabile della indispensabile assistenza atteso che, il più

delle volte, gli aventi diritto hanno già conseguito una propria indipendenza."

Una considerazione condivisibile, addirittura più ampia di quella indicata dalla Corte Costituzionale, ma contraddetta nella forma e nella sostanza dalla disposizione successiva: "al fine di addivenire ad una interpretazione del concetto di convivenza che faccia salvi i diritti del disabile e del soggetto che lo assiste, rispondendo, nel contempo, alla necessità di contenere possibili abusi e un uso distorto del beneficio, si ritiene giusto ricondurre tale concetto a tutte quelle situazioni in cui, sia il disabile che il soggetto che lo assiste abbiano la residenza nello stesso Comune, riferita allo stesso indirizzo: stesso numero civico anche se in interni diversi."

### Esclusioni e contraddizioni

Il principio espresso in premessa, è vincolato dalla necessità di contenere gli abusi. Quindi, il Ministero dispone arbitrariamente un limite (che spaccia per concessione): abitare nello stesso stabile allo stesso numero civico, anche se non allo stesso interno. Sono esclusi, ad esempio: i residenti in condomini contigui, i residenti in abitazioni comuni (es: biville) con numeri civici diversi, i residenti nello stesso stabile che abbia due ingressi diversi oltre, ovviamente, a tutti i casi in cui le due abitazioni si trovino anche a soli 10 metri di distanza. Se l'indicazione contenesse elementi sufficienti per contenere gli abusi, potrebbe essere comprensibile. Ma il Ministero, fissando ed esplicitando questo limite, legando strettamente la concessione dei congedi alla formalità dei riscontri anagrafici, apre a ben altri abusi.

Infatti, con questa indicazione, avranno diritto alla concessione dei congedi i lavoratori formalmente residenti con i genitori o con i fratelli, ma che di fatto abitano (senza aver trasferito la residenza) anche a 1000 chilometri di distanza.

Se, infatti, in precedenza questi non potevano dichiarare - senza commettere un falso - la comune abituale dimora, ora potranno ottenere i congedi sulla base della semplice presentazione (o autocertificazione) della comune residenza riscontrabile al Comune di appartenenza.

### Cogenza delle nuove indicazioni

L'indicazione del Ministero del Lavoro è cogente sia per il comparto pubblico che per quello privato. L'INPS ha, comunque, ripreso le indicazioni del Ministero del Lavoro, con il proprio Messaggio n. 6512 del 4 marzo 2010.

# CONSULENZE

## CONCESSIONE DELLA MEDAGLIA MAURIZIANA

A cura di Vincenzo Ruggieri

### REQUISITI

La concessione della Medaglia Mauriziana è subordinata al possesso, da parte dei richiedenti, di due requisiti:

#### a) CINQUANT'ANNI DI SERVIZIO MILITARE UTILE

Per il raggiungimento dei 50 anni di servizio militare utile (sono sufficienti 49 anni, 6 mesi e 1 giorno) sono considerati validi:

1. il servizio militare comunque prestato;
2. le campagne di guerra;
3. il servizio prestato in zone di intervento per conto dell'ONU o in forza di accordi multinazionali (deve comunque risultare nel foglio matricolare);
4. il 50% dell'effettivo servizio di pilotaggio per i piloti e osservatori; del servizio prestato quale componente degli equipaggi fissi di volo, con percezione della relativa indennità.
5. il 50% del periodo totale di reparto di campagna e di imbarco (sono da considerarsi utili tutte le destinazioni con la dicitura DIFIN "A" o "B", i periodi trascorsi nei Reparti di campagna anche prima dell'entrata in vigore della legge 78/83, viceversa non possono essere considerati validi i periodi trascorsi negli Enti Centrali su parere contrario del Consiglio di Stato)
6. per intero il servizio in Comando;
7. per intero il servizio in direzione;
8. per intero i corsi universitari per gli Ufficiali per i quali è richiesto il

possesso del diploma di laurea ai fini del reclutamento;

9. i 4 anni di navigazione mercantile effettuata per il conseguimento del titolo professionale marittimo di C.L.C. per gli Ufficiali per i quali è richiesto specificatamente il possesso di tale titolo ai fini del reclutamento. Le maggiorazioni previste dai numeri 2., 3., 4., 5., 8. e 9. non sono tra loro cumulabili, quando coincidono nel tempo, salvo il diritto per l'applicazione del trattamento più favorevole.

#### b) COMPORTAMENTO ALTAMENTE MERITEVOLE DURANTE IL SERVIZIO PRESTATO

Il requisito della "meritevolezza" della carriera militare deve emergere dalla documentazione matricolare e caratteristica dell'interessato. Dalla medesima dovrà risultare la presenza di note di qualifica positive riferite a tutto l'arco della carriera prestata. In particolare l'interessato non dovrà aver conseguito negli ultimi venti anni di servizio effettivo, giudizio di "inferiore alla media" o "nella media" in schede valutative, ovvero giudizio equipollente in rapporti informativi. Qualora, viceversa, risultassero documenti valutativi con qualifica finale non positiva (IAM, NM) il Comando di appartenenza dovrà allegare alla documentazione anche copia conforme del documento in questione.

## QUESITI E RISPOSTE DALL'INPDAP

### LA SPERANZA DI VITA ALLONTANA LA PENSIONE

**Dal 2013 si va in pensione con un'età maggiore di quella attuale. Come opera il collegamento dei requisiti pensionistici alle variazioni della speranza di vita?**

*L'adeguamento automatico dell'età pensionabile alla speranza di vita individuata dall'Istat, già programmato dal 1° gennaio 2015, viene anticipato al 1° gennaio 2013 ed il dato relativo alla variazione nel*

*triennio precedente della speranza di vita viene fornito dall'Istat a partire da quest'anno. E' comunque stabilito che dal 1° gennaio 2013 i requisiti anagrafici prescritti per i pensionamenti di vecchiaia e anche i requisiti di età e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva (le cosiddette quote) siano incrementati di tre mesi. Ecco come si presenta la situazione del 2013.*

ANNO	REQUISITO ANAGRAFICO PENSIONE DI VECCHIAIA	REQUISITO PENSIONE DI ANZIANITÀ QUOTA 97 E 3
ANNO 2013	65 anni e 3 mesi	- 61 anni e 3 mesi di età +36 anni di contribuzione - 62 anni e 3 mesi di età + 35 anni di contribuzione

**Quali sono le novità per la pensione raggiunta con 40 anni di contributi?**

*Chi nel 2012 matura il diritto a pensione con il solo requisito della massima anzianità contributiva (40 anni di contributi) indipendentemente dall'età anagrafica, potrà avere materialmente la pensione dopo 13 mesi dal raggiungimento del requisito (12 mesi già previsti dalla legge n. 122/2010, più un mese di ulteriore posticipo).*

*Esempio: requisito raggiunto in ottobre 2011, pensione in pagamento da dicembre 2012.*

*Chi matura il diritto nel 2013 potrà accedere al pensionamento dopo 14 mesi dal raggiungimento del requisito della massima anzianità contributiva e chi matura il diritto a partire dal 2014 potrà accedere al pensionamento dopo 15*

*mesi.*

**Ci sono eccezioni?**

*Si. Questi ulteriori posticipi della decorrenza della pensione non si applicano per un massimo di 5 mila unità ai lavoratori anche se maturano il requisito per il diritto a pensione con la massima anzianità contributiva a decorrere dal 2012. Si tratta dei:*

- a) lavoratori in mobilità ordinaria sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 giugno 2011, i quali maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità;
- b) lavoratori in mobilità lunga per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 giugno 2011;
- c) lavoratori titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore.

## ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE: FIGLI MAGGIORENNI

Molte volte fra i commenti ci viene chiesto se possono essere richiesti gli **anche per figli maggiorenni**. La risposta è sì se si è in presenza di un nucleo familiare numeroso e i figli in questione hanno fra i 18 e i 21 anni e sono studenti o apprendisti, ma vediamo di affrontare più nel dettaglio la questione. Con la l'INPS ha attuato l'. Con tale legge oltre a rivedere i vari sono state introdotte varie novità, tra le quali la possibilità di richiedere gli ANF anche per figli che hanno

compiuto il 18° anno di età e fino al compimento dei 21 anni, ma solo a determinate condizioni. **Quando si possono richiedere e per chi Solo per le famiglie numerose**, così come indicato dalla legge, è stata prevista la possibilità di **richiedere l'assegno per il nucleo familiare anche per i figli di età compresa tra 18 e 21 anni purché studenti o apprendisti**. Ai fini della determinazione dell'assegno per il nucleo familiare, in presenza di

**nuclei numerosi (almeno quattro figli o equiparati di età inferiore a 26 anni)** rilevano al pari dei figli minori anche i figli o equiparati di età superiore a 18 anni compiuti ed inferiore a 21 anni compiuti purché studenti o apprendisti. **Figli di età compresa tra 18 e 21 anni purché studenti o apprendisti** Nell'applicazione delle tabelle andranno comunque esclusi dal numero dei componenti e dalla determinazione del reddito familiare, oltre ai

figli di età compresa tra i 18 e i 21 anni, non aventi la qualità di studente o la qualità di apprendista, anche i figli di età compresa tra i 21 e i 26 anni, anche se studenti o apprendisti, i quali rilevano solo ai fini dell'individuazione del nucleo numeroso. Cioè nel nucleo in questi casi saranno conteggiati anche loro ma solo per poter dire che si tratta di nucleo familiare numeroso, ma non si potranno richiedere per loro gli ANF ne si dovrà indicare il loro eventuale

reddito. Con il venir meno del requisito relativo al numero dei figli (almeno 4) di età inferiore a 26 anni o con la perdita della qualifica di studente o di apprendista o con il compimento del ventunesimo anno di età tale equiparazione cessa e i figli ultradiciottenni sono esclusi dal nucleo familiare salvo che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.



# PARLAMENTO



IL DECRETO MINISTERIALE AL PARERE DELLE CAMERE

## Stanziamenti per enti, fondi e associazioni combattentistiche

**Parere favorevole è stato espresso dalle Commissioni Difesa di Camera e Senato sullo Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2011, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.**

Lo schema di decreto ministeriale provvede al riparto del contributo iscritto nel capitolo 1352 dello stato di previsione del Ministero della difesa da assegnare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi vigilati dal Ministero della difesa;

In particolare, le associazioni combattentistiche beneficiano di circa 674.000 euro, con parametri di ripartizione tesi a perseguire la copertura dei costi fissi di funzionamento delle strutture sociali, il riconoscimento delle risorse richieste per le attività assistenziali, ed un'adeguata corresponsione per le attività promozionali ed i progetti associativi. L'importo ha dovuto tuttavia subire un decurtamento di circa 72.000 euro a seguito dell'accantonamento disposto dal comma 13 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2011, corrispondente a circa l'8,5 per cento dei contributi assegnati nell'anno 2010. E' previsto altresì un contributo per l'unione nazionale italiana Reduci di Russia, ancorché non aderente alla confederazione delle associazioni combattentistiche e partigiane, in quanto inclusa tra le associazioni vigilate dal Dicastero dall'articolo 941 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010;

Le associazioni d'arma risultano quindi suddivise in sette fasce secondo un criterio commisurato al volume complessivo delle risorse previste nella tabella C della legge n. 220 del 2010 e beneficeranno di circa 172.000 euro. Anche in questo caso, va rilevata una decurtazione per effetto dell'accantonamento previsto dall'articolo 1, comma 13, della legge n. 220 del 2010 e dall'articolo 2, comma 44, del decreto-legge n. 225 dello stesso anno.

Per quanto attiene alle associazioni di categoria, risultano poi previsti dei lievi incrementi rispetto allo scorso anno (ad eccezione dell'UNUCI), mentre in relazione ad altri enti di natura scientifica e tecnica il decreto apporta lievi decurtazioni, non prevedendo, altresì, contributi in favore dell'ONFA in quanto l'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 non prevede più contributi pubblici a favore dell'ente il medesimo schema di riparto, come risulta dalla relazione illustrativa che lo correda, tenendo conto delle due citate macrocategorie di destinatari, individua cinque fasce di

beneficiari contrassegnate dalle lettere da A a E nell'ambito delle quali sono applicati specifici criteri di riparto ricavati dalle risoluzioni nn. 7-00129 Ascierto, 8-00038 Villecco Calipari e 7-00136 Di Stanislao, approvate dalla Commissione Difesa della Camera il 26 marzo 2009;

Riportiamo il testo del decreto Ministeriale con gli importi assegnati alle singole Associazioni.

### IL MINISTRO DELLA DIFESA

#### DECRETA

Per l'anno 2011, l'importo del contributo in favore di enti, associazioni, fondazioni e altri organismi, di cui alla tabella "C" allegata alla legge 13 dicembre 2010 n. 220, iscritto nel capitolo 1352 dello stato di previsione del Ministero della difesa, è così ripartito:

Associazione italiana ciechi di guerra	12.800,00
Associazione italiana combattenti interealleati	7.300,00
Associazione nazionale combattenti e reduci	70.000,00
Associazione italiana combattenti volontari antifascisti di Spagna	9.150,00
Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra	139.600,00
Associazione nazionale tra le famiglie italiane dei martiri caduti per la libertà della Patria	22.498,00
Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra	135.000,00
Associazione nazionale partigiani d'Italia	67.250,00
Associazione nazionale veterani e reduci garibaldini	9.150,00
Federazione italiana delle associazioni partigiane	9.150,00
Federazione italiana volontari della libertà	59.500,00
Gruppo delle medaglie d'oro al valor militare	3.700,00
Istituto del "nastro Azzurro" fra combattenti e decorati al valor militare	2.800,00
Associazione nazionale ex internati	13.250,00
Associazione nazionale reduci dalla prigionia dall'internamento e dalla guerra di liberazione	71.850,00
Associazione nazionale combattenti della guerra di liberazione inquadrati nei reparti regolari delle Forze Armate	41.150,00
Consiglio nazionale delle Associazioni d'Arma	4.300,00

Unione nazionale italiana reduci di Russia	4.270,00
Associazione Nazionale del fante	11.050,00
Associazione nazionale marinai d'Italia	11.443,00
Associazione Arma Aeronautica	11.050,00
Associazione nazionale carabinieri	13.300,00
Associazione nazionale granatieri di Sardegna	3.900,00
Associazione nazionale bersaglieri	8.800,00
Associazione nazionale alpini	13.300,00
Associazione nazionale carristi d'Italia	5.650,00
Associazione nazionale paracadutisti d'Italia	6.750,00
Associazioni lagunari truppe anfibie	3.050,00
Associazione nazionale Arma di cavalleria	5.650,00
Associazione nazionale artiglieri d'Italia	8.800,00
Associazione nazionale genieri e trasmettitori d'Italia	5.650,00
Associazione nazionale aviazione dell'Esercito	3.200,00
Associazione nazionale autieri d'Italia	4.300,00
Associazione nazionale commissariato militare	3.200,00
Associazione nazionale amministrazione militare	2.100,00
Associazione nazionale ufficiali tecnici dell'Esercito italiano	2.100,00
Associazione nazionale cappellani militari d'Italia	2.750,00
Associazione nazionale sanità militare italiana	2.100,00
Lega navale italiana	11.287,00
Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia	27.300,00
Unione nazionale sottufficiali italiani	2.750,00
Gruppo decorati ordine militare d'Italia	2.300,00
Società geografica italiana	1.653,00
Associazione nazionale sottufficiali d'Italia	2.750,00
Associazione nazionale ufficiali di Marina provenienti dal servizio effettivo	1.750,00
Associazione nazionale "Nastro Verde"	1.750,00
Associazione nazionale per l'assistenza ai figli minorati di dipendenti ed ex dipendenti militari e civili della Difesa	20.900,00
Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'Aeronautica	6.050,00

Il presente decreto sarà sottoposto a controllo ai sensi della normativa vigente.

D.P.R. 27 LUGLIO 2011

# Idoneità al servizio nel Pubblico impiego e risoluzione del rapporto di lavoro

**Inidoneità al servizio nel pubblico impiego e risoluzione del rapporto di lavoro (DPR 27 luglio 2011, n. 171)**

Con DPR 27 luglio 2011, n. 171, in ottemperanza alla previsione di cui all'articolo 55-octies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è stato introdotto il "Regolamento di attuazione in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello Stato e degli enti pubblici nazionali in caso di permanente inidoneità psicofisica".

Il citato regolamento disciplina la procedura, gli effetti ed il trattamento giuridico ed economico relativi all'accertamento della permanente inidoneità psicofisica dei dipendenti, anche con qualifica dirigenziale, delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e delle università, delle Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ai sensi dell'articolo 55-octies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **ad eccezione del personale in regime di diritto pubblico (magistrati, appartenenti alle forze di polizia, alla carriera diplomatica ecc), al quale si applica, invece, la disciplina prevista dai rispettivi ordi-**

**namenti.**

Finalmente un testo chiaro, idoneo a superare le molte incertezze che puntualmente si verificavano in presenza di casi di inidoneità al servizio, anche in concomitanza alla presentazione delle domande di pensione d'inabilità di cui alla legge n. 335/1995. L'art. 2 del Regolamento pone una distinzione concettuale fra l'inidoneità psicofisica permanente assoluta, consistente nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, e l'inidoneità permanente relativa, configurabile nell'ipotesi di infermità o di difetto fisico o mentale tali da rendere impossibili in modo permanente lo svolgimento di alcune o di tutte le mansioni dell'area, categoria o qualifica di inquadramento. L'avvio della procedura disciplinata dal regolamento in questione è rimessa in qualsiasi momento al dipendente pubblico mentre, per la pubblica amministrazione, sono previste tre distinte ipotesi (art. 3, comma 3), comunque possibili solo dopo il superamento del periodo di prova. L'accertamento dell'inidoneità psicofisica è effettuato dagli organi medici competenti in base agli articoli 6, 9 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 461 del 2001. Gli organi medici possono avvalersi per specifici accerta-

menti, analisi o esami del Servizio sanitario nazionale.

L'art 6 prevede altresì che l'amministrazione possa disporre la sospensione cautelare dal servizio del dipendente in una serie di ipotesi specificamente previste dal medesimo articolo, sino alla data della visita e avvia senza indugio la procedura per l'accertamento dell'inidoneità psicofisica del dipendente.

In caso di rifiuto ingiustificato di sottoporsi alla visita reiterato per due volte, a seguito del procedimento di cui all'articolo 55-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, l'amministrazione può risolvere il rapporto di lavoro con preavviso. La procedura di sospensione è specificamente disciplinata nel regolamento, che ne prevede anche la durata massima in 180 giorni salvo rinnovo o proroga, in presenza di giustificati motivi.

L'efficacia della sospensione cessa immediatamente ove, all'esito dell'accertamento medico, non sia riscontrata alcuna inidoneità psicofisica in grado di costituire pericolo per l'incolumità del dipendente interessato, degli altri dipendenti o dell'utenza.

Al dipendente sospeso in via cautelare dal servizio e' corrisposta un'indennità pari al trattamento retributivo spettante in caso di assenza per malattia in base

alla legge e ai contratti collettivi. Al dipendente sospeso in via cautelare dal servizio ai sensi del comma 1, lettera c), e' corrisposta un'indennità pari al trattamento previsto dai CCNL in caso di sospensione cautelare in corso di procedimento penale. Il periodo di sospensione e' valutabile ai fini dell'anzianità di servizio. Nel caso in cui l'accertamento medico si concluda con un giudizio di piena idoneità, l'amministrazione provvede alla corresponsione delle somme decurtate ai sensi del primo periodo del presente comma, al ricorrere dell'ipotesi di cui al comma 1, lettere a) e b.

L'art. 7 del Regolamento prevede gli adempimenti cui è tenuta l'amministrazione in caso di inidoneità relativa, in termini di ricollocazione del dipendente nell'ambito della stessa amministrazione pubblica, anche mediante demansionamento a parità di trattamento economico, o in altre, anche con procedura di mobilità se necessario.

Resta salva per il personale docente del comparto scuola e delle istituzioni di alta cultura la normativa di cui all'articolo 3, comma 127, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Per la determinazione dei criteri di ricollocazione del dipendente ai sensi dei commi 2 e 5 l'amministrazione segue la procedura

di informazione sindacale. Nel caso di accertata permanente inidoneità psicofisica assoluta al servizio del dipendente di cui all'articolo 1 comma 1, l'amministrazione previa comunicazione all'interessato entro 30 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento medico, risolve il rapporto di lavoro e corrisponde, se dovuta l'indennità sostitutiva del preavviso.

Viene infine richiamata, in quanto rimane vigente, la normativa di cui alla legge 335/1995 ed al DPR 1092/1973 in materia di trattamenti pensionistici di inabilità, nonché il DPR 461/2001, IL DPR 1124/1965 ed il dlgs. n. 81/2008. Sono fatti salvi i trattamenti più favorevoli per le situazioni in cui sia accertato lo stato di tossicodipendenza e di alcolismo cronico, nonché di gravi patologie in stato terminale del dipendente.

Resta salva la disciplina di maggior favore della legge n. 68 del 1999 per i lavoratori che, non essendo disabili al momento dell'assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia professionale eventuali disabilità.

Il presente regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione e cioè il 21.10.2011 (in G.U. n. 245 del 20.10.2011).

LaPrevidenza.it

## SEGUE DALLA PRIMA

Non sono rimasti esclusi da tutto ciò i lavoratori con le stellette, destinatari di misure restrittive che hanno nei fatti smentito la tanto decantata norma sulla **specificità** che ha rivelato ben presto tutta la sua vacuità; anche se l'ex ministro La Russa ne ha parlato come una norma: "sancta per la prima volta dal suo governo a favore di chi serve la Patria in divisa"....pensando forse che i militari non siano accorti degli interventi adottati in questi ultimi tre anni che stanno falciando le loro retribuzioni.

Insomma, i contenuti economici della specificità sono andati a farsi benedire mentre è rimasto il principio attraverso cui giustificare ben altre limitazioni ai Diritti. Certamente è oggi complicato spostare l'attenzione del personale su tale tema, in un momento in cui le "rasoiate" alle re-

tribuzioni impongono di far tornare i conti quotidiani...

Però il problema, mai come in questo momento, acquista una sua valenza primaria perché in "ballo" c'è il futuro professionale e sociale dei cittadini militari. Soprattutto se si guarda allo scenario che si apre con la crisi, in cui si preannunciano misure pesanti con tagli agli organici, prepensionamenti, transito di personale verso altre amministrazioni, modifiche previdenziali ecc....

I cittadini militari debbono poter superare la frustrazione e l'incertezza del futuro, partendo dalla consapevolezza che soltanto una riaffermazione della propria dignità di cittadini, della riappropriazione del bisogno di partecipazione e la richiesta forte di tutela individuale e collettiva, potrà amplificare la loro Voce e farsi largo

nelle strutture sclerotizzate di una politica bloccata che non riesce più ad intercettare i bisogni dei cittadini.

E' quindi più che opportuna una riflessione collettiva per rilanciare con forza il tema della rappresentatività perché, se la prima fase della "partita" si è chiusa con le due proroghe concesse dal precedente governo al mandato dei Consigli di rappresentanza, la seconda non può rinviare sine die l'elaborazione di un progetto convincente su come colmare il vuoto di rappresentanza della categoria.

La diversità di obiettivo sulla scelta finale (sindacato o rappresentanza) non può ignorare i segnali involutivi in atto e l'eventualità che passi una riforma minimalista che metterebbe "sottovuoto" per lunghi anni le aspettative del personale. (a.m)

# Quasi sei milioni di nuclei familiari utilizzano l'ISEE

NIENTE ISEE PER L'INTEGRAZIONE AL MINIMO DELLE PENSIONI

***Pubblichiamo una parte della nota introduttiva del quarto rapporto che il Ministero del Lavoro ha presentato sulla situazione economica delle famiglie che chiedono prestazioni agevolate per le quali è necessario presentare la dichiarazione isee e una tabella che chiarisce quali sono le prestazioni previste e quelle escluse.***

L'Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) è stato introdotto nel nostro ordinamento da circa un decennio allo scopo di individuare "criteri unificati di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche". L'ambito di applicazione e quindi estremamente ampio ed eterogeneo, riguardando l'erogazione di prestazioni per lo più di carattere sociale e assistenziale – definite sia a livello nazionale che locale – per le quali comunque vige un principio di razionamento o di tariffazione differenziata sulla base delle condizioni economiche dei richiedenti.

La variegata platea di beneficiari identificata dalle prestazioni erogate attraverso l'isee non va comunque identificata con le famiglie in condizione di bisogno economico, essendo l'isee usato anche per stabilire la compartecipazione al costo di servizi destinati non solo ai più poveri (si pensi alle prestazioni per il diritto allo studio universitario o agli asili nido).

D'altro canto, alcune tra le più importanti prestazioni destinate alle persone in povertà – prime fra tutte, gli assegni sociali – sono tuttora escluse dall'ambito di applicazione dell'isee. Quella studiata e quindi una popolazione di estremo interesse, comprendendo tutti coloro che in qualche modo sono toccati – se non altro nella richiesta di prestazioni – dal nostro sistema di welfare nelle forme del cosiddetto universalismo selettivo e del suo principale strumento di applicazione; tale popolazione però non può considerarsi esaustiva né rispetto alla rilevazione del bisogno, né rispetto alla platea di beneficiari di politiche socio-assistenziali.

## **L'ELENCO DELLE PRESTAZIONI**

**Prestazioni nazionali erogate sulla base dell'isee**

- Carta acquisti (cosiddetta social card)
- Assegno per nuclei familiari con almeno tre figli minori
- Assegno di maternità per le madri prive di altra garanzia assicurativa
- Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo
- Erogazione borse di studio
- Prestazioni del diritto allo studio universitario
- Tariffa sociale per il servizio di distribuzione e vendita dell'energia elettrica (bonus elettrico)
- Agevolazione per il canone telefonico

**Principali prestazioni locali che dovrebbero essere erogate sulla base dell'isee**

- Asili nido e altri servizi socio-educativi per l'infanzia
- Mense scolastiche
- Servizi socio-sanitari domiciliari

- Servizi socio-sanitari diurni, residenziali, ecc.
- Altre prestazioni economiche assistenziali (ad es. reddito di cittadinanza, minimo vitale, assistenza straordinaria)

**Principali prestazioni che utilizzano discrezionalmente**

**l'isee pur in assenza di un obbligo specifico**

- Esenzione ticket sanitari (ad esempio Regione Sicilia)
- Agevolazione per tasse universitarie
- Contributo per il pagamento dei canoni di locazione
- Agevolazioni per il canone di locazione e in edilizia residenziale pubblica
- Agevolazione per trasporto locale
- Servizio di scuola-bus
- Agevolazioni per tributi locali (rifiuti solidi urbani)
- Formulazione graduatorie per il pubblico impiego

**Prestazioni nazionali per cui l'uso dell'isee è escluso dalla legge**

- Integrazione al minimo pensionistico
- Assegno e pensione sociale
- Maggiorazione sociale
- Pensione di invalidità civile

## REDDITOMETRO: QUALI SPESE CONTROLLA

Il nuovo redditometro si caratterizzerà per i numerosi indici di capacità contributiva considerati. E questo è l'unico punto del nuovo redditometro per il quale il condizionale per il momento può essere forse tralasciato. L'Agenzia ha infatti annunciato che saranno considerate circa 100 voci, rappresentative di tutti gli aspetti della vita quotidiana, indicative di capacità di spesa, che quindi contribuiscono congiuntamente alla stima del reddito. Le voci, aggregabili in 7 macro categorie, comprendono l'abitazione, i mezzi di trasporto, le assicurazioni e contributi, l'istruzione, le attività sportive e ricreative e cura della persona, altre spese significative quali oggetti di arte, antiquariato, gioielli preziosi, donazioni, eccetera, e investimenti immobiliari e mobiliari netti.

Sostanzialmente, sulla falsariga degli studi di settore si tratta di una metodologia statistico-matematica applicata con riferimento a gruppi omogenei di famiglie differenziate per aree geografiche. Vengono individuati ben 55 gruppi omogenei di famiglie (in base alla composizione ed alla

collocazione territoriale) e per ciascuno di questi gruppi vengono individuate realtà ritenute normali. Da qui, con una serie di correttivi, viene confrontato ciascun contribuente con la situazione di "normalità".

Ecco di seguito quali sono le **spese** che l'Agenzia delle Entrate prende in considerazione per stimare il **reddito** dei contribuenti, in base al nuovo **redditometro**.

Le **fonti** utilizzate sono varie: si va dall'invio di **questionari** alla rilevazione delle comunicazioni effettuate con lo **"spesometro"**, ma anche l'accesso a diverse **banche dati**, come il Pubblico Registro Automobilistico, le dichiarazioni dei redditi, l'Anagrafe tributaria, l'Unire (Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine).

**Redditometro - Le voci di spesa**

- **Abitazione**
- Abitazione principale
- Altre abitazioni
- Apparecchiature elettroniche
- Ristrutturazioni
- Collaboratori domestici
- Interm. immobiliari
- Elettrodomestici
- Mutui
- Arredi
- Energia elettrica

- Telefonia fissa e mobile
- Gas

**Mezzi di trasporto**

- Automobili
- Minicar
- Caravan
- Moto
- Aeromobili
- Imbarcazioni
- Mezzi di trasporto in leasing o noleggio
- Assicurazioni
- Responsabilità civile
- Incendio e furto
- Vita
- Danni
- Malattia
- Infortuni
- Altro

**Contributi previdenziali**

- Contributi obbligatori
- Contributi volontari
- Previdenza complementare

**Istruzione**

- Asili nido
- Scuola per l'infanzia
- Scuola primaria
- Scuola secondaria
- Soggiorni studio all'estero
- Corsi di lingue straniere
- Corsi universitari
- Corsi di preparazione agli esami
- Scuole di specializzazione
- Master
- Canoni di locazione per studenti università
- **Attività sportive e ricreative**
- Attività sportive
- Circoli culturali
- Circoli ricreativi

- Cavalli
- Giochi on-line
- Abbonamenti pay-tv
- Abbonamenti eventi
- Viaggi organizzati
- **Cura della persona**

- Alberghi
- Centri benessere
- Altri servizi per la cura della persona
- Altre spese significative
- Spese veterinarie
- Donazioni effettuate
- Gioielli e preziosi
- Oggetti d'arte o antiquariato
- Donazioni in denaro in favore di onlus e simili

- Assegni periodici corrisposti al coniuge
- **Investimenti immobiliari e mobiliari netti**
- Fabbricati
- Terreni
- Natanti ed imbarcazioni

- Autoveicoli
- Caravan
- Motoveicoli
- Minicar
- Aerei
- Obbligazioni
- Conferimenti
- Quote di partecipazione
- Fondi d'investimento
- Certificati di deposito
- Derivati
- Pronti contro termine
- Buoni postali fruttiferi
- Conti deposito vincolati
- Altri prodotti finanziari
- Valuta estera
- Oro
- Numismatica
- Azioni

## TUTELA DEI CONSUMATORI

## VITA DI CONDOMINIO

A CURA DI  
"ALTROCONSUMO"

*La vita in condominio, si sa, non è sempre rose e fiori. Le liti tra vicini sono frequenti, cosè come le discussioni durante le assemblee. Per non parlare delle spese, che sembrano moltiplicarsi a dismisura e aumentare di anno in anno, tra riscaldamento, lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e cosè via. Ma non serve lamentarsi o rassegnarsi: basta conoscere i propri diritti di condomino per poter controllare con maggior consapevolezza la vita, anche economica, del proprio stabile.*

**Tutto sotto controllo**

A gestire tutto o quasi, controversie comprese, è chiamato l'amministratore. Un ruolo che, obbligatorio per legge quando ci sono piú di quattro condomini e per il quale non è richiesto un particolare titolo di studio, può essere ricoperto sia da uno dei condomini stessi sia da una persona estranea allo stabile. L'amministratore, che resta in carica un anno e può essere riconfermato dall'assemblea che lo nomina a maggioranza, è il rappresentante legale dello stabile e come tale deve agire. È lui a garantire il rispetto delle delibere e del regolamento, a ripartire le spese e a riscuotere i contributi dovuti da ciascun condomino (anche rivolgendosi al giudice nei confronti di chi è moroso), ad assicurare che proprietà e servizi comuni siano utilizzati correttamente e a intervenire, anche d'urgenza, per conservare l'integrità delle parti a disposizione di tutti dell'edificio. Tra i suoi compiti c'è anche, e soprattutto, quello di rendere conto della sua gestione con la presentazione di un rendiconto annuale dei costi sostenuti e di un preventivo di spesa per l'esercizio successivo. In caso di necessità, l'amministratore deve essere sempre reperibile, anche durante le ferie. In alternativa, deve comunque delegare qualcuno che operi in sua vece.

**Far valere i propri diritti**

I condomini, però, non devono per nulla avere un ruolo passivo: spetta a loro seguire l'operato dell'amministra-

# I compiti dell'amministratore e i diritti dei condomini

tore e vigilare che quest'ultimo svolga correttamente tutte le sue incombenze e onori gli impegni presi con l'assemblea. È un diritto di ciascun condomino, che può essere esercitato in qualunque momento senza alcuna giustificazione, poter chiedere di analizzare i documenti del condominio, ed eventualmente avanzare contestazioni, oppure esaminare l'estratto conto del proprio palazzo, per controllare entrate, uscite e interessi maturati. Se senza un motivo concreto chi amministra contravviene ai suoi obblighi, i condomini, o anche uno solo di loro, possono richiamarlo all'ordine, inviandogli una lettera raccomandata.

**La verifica dei costi**

Il momento della verità sul lavoro dell'amministratore arriva con la prima assemblea ordinaria dell'anno, durante la quale sottopone all'approvazione dei condomini il rendiconto dell'anno passato e il preventivo per l'anno in corso; in piú, sempre durante questo incontro, l'amministratore chiede la riconferma del suo mandato (con relativo compenso). È questa la fase in cui bisogna prestare piú attenzione, perché c'è la possibilità di fare controlli approfonditi e chiedere spiegazioni sul lavoro svolto. Almeno cinque giorni prima dell'assemblea, l'amministratore deve rendere disponibili ai condomini i rendiconti e i preventivi di spesa, precisando le voci di entrata e di uscita e la ripartizione dei costi tra i proprietari degli appartamenti dello stabile. Se dall'analisi di questi documenti emerge qualche problema (per esempio: sono presenti spese non documentate o eccessive oppure non autorizzate), i condomini possono contestarli, chiedere chiarimenti e pretendere di vedere le pezze giustificative (ricevute, fatture...). In tutti questi, casi è molto importante muoversi per tempo: infatti, una volta approvati a maggioranza dall'assemblea, i documenti non possono piú essere messi in discussione e vincolano anche chi ha votato contro, a meno che non decida di impugnare la delibera (sempre che ce ne siano i presupposti). Ma se le spese sono maggiori dei fondi a disposizione (per esempio, nel caso si verifici un aumento dei costi legati al riscaldamento)? In questo caso l'assemblea dei condomini deve approvarle nel consuntivo, prevedendo allo stesso tempo ulteriori versamenti per coprirle.

**A ciascuno il suo**

Punto dolente nella discussione tra condomini, a volte, è la ripartizione dei costi. La base su cui viene effettuata fa riferimento ai cosiddetti millesimi attribuiti a ogni appartamento, e per la quale possono essere chieste spiegazioni. L'attribuzione dei millesimi tiene conto sia della grandezza degli appartamenti sia di altri parametri, come per esempio il piano e l'esposizione. La ripartizione delle spese può essere contestata solamente se è errata in base al conteggio dei millesimi. Di solito nei regolamenti condominiali è previsto che le spese per le parti comuni, per i servizi e per eventuali interventi siano suddivise in base al valore delle singole proprietà. Attenzione, però: in certi casi alcune parti comuni possono servire solo ad alcuni condomini (come scale collocate in una sola ala del palazzo). In questo caso, i costi ricadono solo su quei proprietari che ne beneficiano.

**Amministratore, quanto mi costi**

Prima della sua nomina, è opportuno concordare con

l'amministratore il compenso che percepirà, sottoponendolo all'approvazione dell'assemblea condominiale. Si può scegliere tra un compenso forfettario o in base alle singole prestazioni. In quest'ultimo modo, però, diventerebbe piú difficile per i condomini verificare e contestare quanto richiesto. Non esiste un tariffario ufficiale e a condizionare la cifra del compenso intervengono diversi fattori, tra cui il numero dei condomini, l'esistenza di una portineria, il riscaldamento centralizzato, la presenza di giardini e impianti sportivi. Quando si propone un compenso forfettario è meglio stabilire subito se questa somma copre anche eventuali prestazioni straordinarie. Secondo la Cassazione, se il professionista partecipa ad assemblee straordinarie non dovrebbe essere pagato di piú, mentre nel caso in cui segua lavori straordinari avrebbe diritto a un compenso aggiuntivo.

**Signori, si cambia**

L'amministratore non si fa trovare, non è presente quando serve, presta poca attenzione alle riparazioni da fare, non è all'altezza del suo ruolo. Insomma, i condomini non sono soddisfatti e vogliono sostituirlo. L'assemblea può revocare la sua nomina in qualunque momento, purché la decisione sia presa dalla maggioranza dei partecipanti che rappresentano almeno la metà dei millesimi dell'edificio. Il vecchio amministratore rimarrà in carica fino all'elezione del nuovo. Se, poi, per un periodo di due anni, l'amministratore non rende conto della sua gestione, ciascun condomino può ricorrere all'autorità giudiziaria per chiederne la revoca, anche contro il parere del resto dell'assemblea.

**Urgenze: quando serve l'intervento rapido**

- Cornicioni pericolanti, infiltrazioni dal tetto... Nei casi a rischio, l'amministratore deve ordinare subito i lavori urgenti, anche senza l'approvazione dell'assemblea.  
- Per il Codice penale, se l'amministratore (insieme ai condomini) non si attiva, dovrà rispondere di omissione di lavori. Se da ciò deriva un pericolo per le persone è previsto anche l'arresto fino a 6 mesi.  
- Se l'amministratore non può iniziare la manutenzione (per esempio, per mancanza di fondi), dovrà dimettersi per non essere coinvolto in eventuali responsabilità penali. In ogni caso, deve intervenire nelle situazioni di immediato pericolo (per esempio, mettendo fuori uso gli impianti pericolosi che non possono essere riparati velocemente).

**Le spese. Entrate e uscite sempre sott'occhio**

1. È un diritto dei condomini controllare entrate e uscite, verificando preventivi e consuntivi di gestione.
2. Il preventivo delle spese, inviato prima dell'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio, deve contenere l'elenco dei costi previsti e la suddivisione in rate.
3. Una volta approvato, il preventivo è vincolante anche per chi ha votato contro. Se a fine gestione, le spese effettive risultano superiori alle previsioni, devono essere nuovamente approvate (con il rendiconto consuntivo).
4. Il consuntivo deve contenere l'elenco delle spese sostenute, con relativa documentazione, e la ripartizione fra i condomini.
5. Il consuntivo deve essere messo a disposizione dei condomini almeno 5 giorni prima dell'assemblea condominiale, insieme alle pezze giustificative di ogni spesa.
6. I fondi per la gestione del condominio devono essere depositati su un conto corrente intestato al condominio stesso e non all'amministratore.

**Questi e tanti altri utili consigli nella La pratica guida di Altroconsumo "Sopravvivere al Condominio" offre pronte risposte in merito: puoi richiederla al numero verde 800.088.751.**

CIRCOLARE DELLA DIREZIONE GENERALE  
DEL PERSONALE CIVILE DELLA DIFESA

# TRANSITO DI MILITARE ALL'IMPIEGO CIVILE

QUALE TRATTAMENTO ECONOMICO PER IL PERSONALE NON IDONEO AL SERVIZIO

**Nell'edizione del giornale di agosto-settembre 2011, a pag. 13 si descrivono le nuove norme sui permessi. Vorrei sapere se il congedo biennale, avendo mio padre la Legge 104 ed oltremodo vedovo, sia coperto da contribuzione e se si ha diritto alla tredicesima mensilità, al TFR ed alle ferie ed infine se, come figlio ne ho il diritto e in caso affermativo, cosa si intende per convivenza e se è sufficiente il domicilio.**

1) Le aspettative riconosciute per legge quali maternità, assistenza a pazienti inabili ed altro, sono "coperte" ai fini contributivi, ossia all'amministrato sono riconosciuti i versamenti pensionistici e le relative anzianità. Si perdono, invece, i benefici connessi al servizio e relative anzianità per le progressioni stipendiali e di servizio.

2) Il militare può avere residenza e domicilio presso l'abitazione ma, per la 104, bisogna convivere con l'assistito o quanto meno essere dislocato in modo da fornire assistenza continuativa.

#### Dubbi interpretativi

Sul significato da attribuire al concetto di "convivenza" tuttavia, sono emersi dei dubbi interpretativi e, conseguentemente, applicativi. La Corte Costituzionale, rifacendosi alla norma istitutiva, parla genericamente di "convivenza", senza entrare nel merito delle più precise definizioni del Codice Civile che distingue nettamente fra residenza e domicilio. Ma come si

dimostra la convivenza? È necessaria la effettiva residenza che risulta dallo "stato di famiglia" o è sufficiente il "domicilio"?

#### Prime indicazioni

Una prima indicazione l'aveva fornita l'INPS, sentito il Ministero del Lavoro, con il proprio Messaggio n. 19583 del 2 settembre 2009.

Il Messaggio stabiliva che - alla luce della necessità di una assistenza continuativa - per convivenza si deve fare riferimento, in via esclusiva, alla residenza, luogo in cui la persona ha la dimora abituale, ai sensi dell'articolo 43 del Codice Civile, non potendo "ritenersi conciliabile con la predetta necessità la condizione di domicilio né la mera elezione di domicilio speciale previsto per determinati atti o affari dall'articolo 47 del Codice Civile".

L'INPS, nemmeno nei moduli di richiesta del congedo, non richiede la presentazione del certificato anagrafico di residenza, ma chiede al lavoratore una dichiarazione di responsabilità in cui si sottoscrive la convivenza intesa come dimora abituale comune alla persona da assistere. Si guarda, cioè, alla sostanza della situazione e non alla formalizzazione "anagrafica". Si facevano salve in tal modo le situazioni "ibride", quali - ad esempio - il caso delle coabitazioni di fatto senza trasferimento ufficiale di residenza, ma al contempo era possibile far pesare, già in fase istruttoria, la evidente assenza di continuità derivante da diversi "domicili", pur in presenza di formale residenza. In sostanza: il

congedo poteva essere negato a chi pur risiedendo formalmente assieme al familiare da assistere, fosse impiegato in un'altra città o magari in un'altra regione.

#### Difficoltà applicative

Tuttavia in sede applicativa, gli stessi Uffici periferici dell'INPS, hanno preso in considerazione strettamente la residenza effettiva comune, unica condizione effettivamente verificabile attraverso un controllo incrociato all'anagrafe comunale di riferimento. Ma in questo caso hanno prestato il fianco a prevedibili contestazioni di lavoratori che hanno interpellato il Ministero del Lavoro.

La più evidente contestazione: se il familiare abita allo stesso numero civico, ma non allo stesso interno, secondo questa logica strettamente letterale, veniva escluso dalla concessione dei benefici.

#### Parere del Ministero del Lavoro

Su questo aspetto è, quindi, intervenuto nuovamente il Ministero del Lavoro con una propria Circolare con cui ritorna, in modo assai impacciato, sulle precedenti generiche indicazioni impartite all'INPS.

Lo fa con la Lettera Circolare del 18 febbraio 2010, Prot. 3884, che parte da una situazione pur frequente, ma particolare: la concessione dei congedi nel caso il familiare da assistere, abiti nello stesso condominio del lavoratore che richiede il congedo (stesso numero civico) ma in un appartamento di-

verso (altro interno).

Il Ministero premette: "è di tutta evidenza che la residenza nel medesimo stabile, sia pure in interni diversi, non pregiudica in alcun modo l'effettività e la continuità dell'assistenza al genitore disabile." E prosegue: "Ancorare, quindi, la concessione del diritto esclusivamente alla coabitazione priverebbe in molti casi il disabile della indispensabile assistenza attesa che, il più delle volte, gli aventi diritto hanno già conseguito una propria indipendenza."

Una considerazione condivisibile, addirittura più ampia di quella indicata dalla Corte Costituzionale, ma contraddetta nella forma e nella sostanza dalla disposizione successiva: "al fine di addiventare ad una interpretazione del concetto di convivenza che faccia salvi i diritti del disabile e del soggetto che lo assiste, rispondendo, nel contempo, alla necessità di contenere possibili abusi e un uso distorto del beneficio, si ritiene giusto ricondurre tale concetto a tutte quelle situazioni in cui, sia il disabile che il soggetto che lo assiste abbiano la residenza nello stesso Comune, riferita allo stesso indirizzo: stesso numero civico anche se in interni diversi."

#### Esclusioni e contraddizioni

Il principio espresso in premessa, è vincolato dalla necessità di contenere gli abusi. Quindi, il Ministero dispone arbitrariamente un limite (che spaccia per concessione): abitare nello stesso stabile allo stesso numero civi-

co, anche se non allo stesso interno.

Sono esclusi, ad esempio: i residenti in condomini contigui, i residenti in abitazioni comuni (es: biville) con numeri civici diversi, i residenti nello stesso stabile che abbia due ingressi diversi oltre, ovviamente, a tutti i casi in cui le due abitazioni si trovino anche a soli 10 metri di distanza.

Se l'indicazione contenesse elementi sufficienti per contenere gli abusi, potrebbe essere comprensibile. Ma il Ministero, fissando ed esplicitando questo limite, legando strettamente la concessione dei congedi alla formalità dei riscontri anagrafici, apre a ben altri abusi.

Infatti, con questa indicazione, avranno diritto alla concessione dei congedi i lavoratori formalmente residenti con i genitori o con i fratelli, ma che di fatto abitano (senza aver trasferito la residenza) anche a 1000 chilometri di distanza.

Se, infatti, in precedenza questi non potevano dichiarare - senza commettere un falso - la comune abituale dimora, ora potranno ottenere i congedi sulla base della semplice presentazione (o autocertificazione) della comune residenza riscontrabile al Comune di appartenenza.

#### Cogenza delle nuove indicazioni

L'indicazione del Ministero del Lavoro è cogente sia per il comparto pubblico che per quello privato. L'INPS ha, comunque, ripreso le indicazioni del Ministero del Lavoro, con il proprio Messaggio n. 6512 del 4 marzo 2010.

## PERSOMIL: ATTRIBUZIONE DI ENCOMI

La DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE ha diramato il 26 luglio 2011 la circolare n. M. D. GMIL0 V SSS 0329936 avente per **OGGETTO**: le attribuzioni di ricompense: encomi ed elogi.

Questo il testo:

!1. Dal controllo inerente all'attribuzione di ricompense (encomi - elogi) per atti meritorii del personale militare è stato riscontrato che con elevata frequenza:

- per il medesimo evento vengono tributate

più ricompense, segnatamente elogio seguito da encomio;

- l'elogio viene, a volte, trascritto nei documenti personali anche quando concesso da autorità che non esercita le funzioni di Comandante di corpo;

- in mancanza dei previsti requisiti vengono tributati encomi semplici con motivazioni che troverebbero più adeguata collocazione nella valutazione caratteristica periodica.

2. Al fine di evitare defatiganti pratiche di

annullamento/rettifica, si sarà grati alle Autorità

competenti alla concessione delle ricompense di cui trattasi se vorranno puntualmente attenersi a quanto disposto dall'art. 1462 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (ex art. 77 del regolamento di disciplina militare).

IL VICE DIRETTORE GENERALE  
(Ammiraglio di divisione  
Raffaele CARUSO)

RIDURRE L'AREA DI ILLEGITTIMITÀ ED EVITARE LA PROLIFERAZIONE DI ATTI DI ANNUL-  
LAMENTO O DI RETTIFICA CON ALLUNGAMENTO DEI TEMPI E LIEVITAZIONE DEI COSTI

# Le indicazioni di Persomil in materia di documenti caratteristici

Con circolare Prot. n. M\_D GMIL0 V SGR 0328464 del 25 luglio 2011 la direzione generale del personale interviene sulla: **Redazione dei documenti caratteristici del personale appartenente all'Esercito, alla Marina, all'Aeronautica e all'Arma dei carabinieri.**

^^^^^^^^^^^^

IL TESTO

Seguito:

- a. circolare M\_D GMIL V SS 0610740 in data 23 dicembre 2008;
- b. circolare M\_D GMIL V SS 0333980 in data 22 luglio 2009;
- c. circolare M\_D GMIL V SS 0504073 in data 24 novembre 2009;
- d. circolare M\_D GMIL V SS 0288758 in data 10 giugno 2010;
- e. circolare M\_D GMIL V SSS 0439764 in data 7 ottobre 2010.

^^^^^^^^^^^^

1. L'ordinario controllo della documentazione caratteristica di prevista custodia ministeriale, le richieste di rettifiche e annullamenti che pervengono dagli Enti/Comandi della difesa e la completa gestione del contenzioso in materia consentono a questa Direzione generale di registrare con precisione il livello di recepimento della normativa di riferimento, di mettere in evidenza eventuali zone d'ombra della stessa e di individuare i principali errori nelle procedure nonché nella gestione e nella redazione della documentazione caratteristica. Uno dei compiti di questa Direzione generale è, infatti, quello di fornire interpretazioni omogenee e autentiche delle disposizioni nel diversificato panorama ordinativo delle varie Forze armate/Arma dei carabinieri, nell'ottica della semplificazione e della razionalizzazione delle procedure e delle norme nonché quello di ridurre l'area dell'illegittimità

per evitare proliferazione di atti di annullamento e rettifica con conseguente allungamento dei tempi procedurali e lievitazione dei costi di esercizio.

2. Dal costante monitoraggio della materia si ritiene che i seguenti argomenti necessitano ancora di particolare attenzione:

- astensione di una o più autorità valutatrici nel documento caratteristico;
- modelli non conformi;
- modalità di redazione dei giudizi delle autorità valutatrici;
- modalità di redazione del foglio di comunicazione;
- modalità di compilazione dello statino dei periodi non computabili;
- valutazione della motivazione al lavoro per gli ufficiali generali/ammiragli;
- carenza di motivazione nel caso di sensibile flessione della valutazione;
- mancata evidenza delle motivazioni poste alla base dell'attribuzione di forti espressioni elogiative;
- voci non utilizzate nei modelli "B";
- disarmonia nella redazione dei modelli "B";
- definizione dell'incarico di Sottufficiale dell'esercito "addeito di branca";
- redazione di documentazione caratteristica per transito da VFP4 a VSP;
- iter logico da seguire in sede di ricompilazione di documento annullato;
- situazioni particolari riscontrate nella compilazione della documentazione caratteristica dei Direttori delle Direzioni marittime e dei Comandi delle Capitanerie di porto;
- articoli 691 e 699 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90.

Di seguito la trattazione di ciascuno di tali argomenti.

a. Astensione di una o più autorità valutatrici nel documento caratteristico. A seguito di capillare monitoraggio svolto nel corso del 2010 è stato riscontrato come il fenomeno, pur

avendo subito una sensibile deflazione, tuttavia continua a manifestarsi in numerosi casi relativi a brevi periodi di servizio svolti all'estero, per i quali i valutatori non si esprimono sul conto del personale impiegato temporaneamente in quel contesto.

Al riguardo si osserva che le disposizioni vigenti prevedono la possibilità di compilare rapporto informativo per i periodi anche di durata inferiore a 60 giorni per operazioni di carattere nazionale o internazionale sancite da specifiche disposizioni proprio perché per siffatte operazioni il parametro temporale dovrebbe essere considerato in subordine rispetto ai contenuti comportamentali posti in essere dal valutando (anche pochi giorni in teatro operativo possono essere caratterizzati da eventi significativi derivanti da particolari dinamiche). Pertanto, per le medesime motivazioni sopra illustrate, viene nuovamente raccomandato ai valutatori di limitare al massimo la possibilità di avvalersi dell'istituto dell'astensione anche nei casi sopra citati, al fine di non privare il giudicante della possibilità di avere tutti i periodi della carriera adeguatamente valutati. Si ribadisce, infatti, che la documentazione caratteristica concretizza una delle massime espressioni dell'esercizio del comando e, quindi, ciascun valutatore si consideri tenuto ad acquisire nel più breve tempo possibile i necessari elementi per poter esprimere un adeguato giudizio nei confronti del valutando, per non privarlo della possibilità sia di vedersi valutato sia di essere giudicato da molteplici livelli, al fine di garantire completa obiettività alla valutazione. Anche in caso di assenza temporanea del valutatore, il medesimo acquisirà elementi verificando al suo

rientro il corretto espletamento da parte del valutando dei compiti precedentemente assegnati.

Tutto quanto sopra anche allo scopo di evitare casi eclatanti, come quello di un generale "a tre stelle" che, in qualità di primo revisore, si è astenuto per un periodo di quasi sei mesi nei confronti di un ufficiale superiore che, per la carica ricoperta (capo di stato maggiore di comando direttamente subordinato), era tenuto a fornire un rendimento difficilmente non osservabile da parte del citato valutatore.

b. Modelli non conformi. Pervengono con elevata frequenza a questa Direzione generale documenti caratteristici redatti su modelli non conformi agli allegati al D.P.R. n. 90/2010, evidentemente "autoprodotti". Nel ribadire quanto disposto nella circolare a seguito in a., al paragrafo 12, sottoparagrafo a, si rende noto che si provvederà ad annullare d'ufficio tutta la documentazione compilata utilizzando modelli non conformi agli standard di cui al citato D.P.R. resi disponibili sul sito internet [www.persomil.difesa.it](http://www.persomil.difesa.it).

c. Modalità di redazione dei giudizi delle autorità valutatrici.

Dall'esame di un congruo numero di documenti caratteristici è risultato come, sovente, il giudizio dei revisori venga espresso rinviando al giudizio formulato dal compilatore, non tenendo conto di quanto espressamente previsto nella circolare a seguito in a., al paragrafo 12, sottoparagrafo e, ove è previsto che anche il giudizio di concordanza debba essere redatto in forma testuale ovvero con una descrizione connotativa del giudicando. È appena il caso, inoltre, di rammentare che l'eventuale discordanza deve essere giustificata adeguatamente con una

motivazione che, ancorché sintetica, sia sufficientemente esaustiva e metta in evidenza, in caso di flessione del tenore del giudizio e/o della qualifica, i riscontri oggettivi alla base della flessione stessa.

d. Modalità di redazione del foglio di comunicazione.

Pervengono documenti caratteristici ove nello specchio denominato "foglio di comunicazione" viene con elevatissima frequenza riportato integralmente il giudizio dell'ultimo revisore (espresso nella parte IV), non ottemperando a quanto disposto dalle norme e ribadito dalla circolare a seguito in a., al paragrafo 9, sottoparagrafo a, ove si prevede che l'ultima autorità rediga il giudizio finale traducendo in sintesi ed in maniera inequivocabile i giudizi precedentemente formulati nel documento caratteristico. Al riguardo si rende noto che eventuali giudizi non conformi al citato disposto saranno oggetto di intervento da parte di questa Direzione generale.

A titolo esemplificativo si chiarisce che detta "sintesi" nel caso in cui i giudizi espressi dalle autorità siano discordanti dovrà essere ottenuta premettendo che "nonostante la/le autorità valutatrici precedenti abbiano espresso ..., pur tuttavia il militare ...".

e. Modalità di compilazione dello statino dei periodi non computabili.

Si è rilevato come alcuni statini dei periodi non computabili (mod. "E") la cui firma risale al comandante di corpo vengano firmati da altra autorità senza apporre la dicitura "d'ordine" secondo la disposizione di cui alla circolare a seguito in a., al paragrafo 11, sottoparagrafo b.

Nella considerazione che simile mancanza formale è

## CIRCOLARE PERSOMIL / DOCUMENTI CARATTERISTICI (segue)

**segue da pag. 22**

stata anche oggetto di ricorso, si richiama alla scrupolosa osservanza di quanto disposto.

f. Valutazione della motivazione al lavoro per gli ufficiali generali/ammiragli.

Appare necessario ribadire quanto espresso nella circolare a seguito in d., al paragrafo 2, sottoparagrafo c, sottolineando l'alta valenza della motivazione al lavoro in particolare per la valutazione ai fini dell'avanzamento degli ufficiali generali/ammiragli. Si è rilevato come, sovente, il compilatore non esprima compiutamente la motivazione al lavoro nella parte III del modello "A". Nella considerazione che detto modello è a testo libero, ai fini della semplificazione e standardizzazione e per evitare la proliferazione di espressioni multiformi che in taluni casi possono anche dare adito a dubbi interpretativi, appare opportuno l'utilizzo di espressioni tipizzate quali "ha evidenziato un'ottima / molto buona / buona / sufficiente / carente / insufficiente motivazione al lavoro".

g. Carezza di motivazione nel caso di sensibile flessione della valutazione.

Con elevata frequenza si registrano documenti in cui repentini abbassamenti di qualifica (di un livello o finanche di due livelli) dopo una serie ininterrotta di valutazioni apicali non vengono supportati da adeguato apparato motivazionale. Si evidenzia come sia indispensabile che in tali circostanze risultino nel documento elementi oggettivi di riscontro alla base di tali sensibili flessioni.

h. Mancata evidenza delle motivazioni poste alla base dell'attribuzione di forti espressioni elogiative.

Si registra, spesso, anche l'attribuzione di qualifica apicale accompagnata da espressioni elogiative finanche iperboliche. Si rammenta che, secondo quanto disposto dalla circolare a seguito in a., al paragrafo 6, sottoparagrafo b, il conseguimento della massima qualifica si ottiene in virtù di qualità e rendimento "eccezionali". L'inflazione della qualifica apicale e soprattutto delle espressioni elogiative tende di per sé a svilire il significato delle valutazioni

di spicco. Pertanto, si ritiene opportuno che soprattutto in presenza di forti espressioni elogiative si provveda a supportare l'eccezionale valutazione con un adeguato impianto motivazionale, fermo restando che valutazioni analitiche non apicali dovrebbero, logicamente, impedire le espressioni di plauso anzidette.

i. Voci non utilizzate nei modelli "B".

Ai fini di garanzia, le voci dei modelli "B" non utilizzate, sia nel caso di redazione di rapporto informativo sia nel caso di non interesse per la categoria cui appartiene il giudicando, dovranno essere barrate in corrispondenza del numero distintivo della casella, così come già si procede nel caso che una qualità, per qualsiasi motivo, non possa essere valutata (Istruzioni sommarie a tergo del mod. "B" - paragrafo 1 - b).

j. Disarmonia nella redazione dei modelli "B".

Continua a registrarsi nella redazione dei documenti caratteristici un'alta percentuale di disarmonia, che costringe questa Direzione generale ad annullarli e che determina soccombenza in sede di contenzioso.

In particolare si riscontrano:

- qualifiche e giudizi non supportati da un corrispondente complessivo livello delle aggettivazioni analitiche;
- terminologia contraddittoria nei giudizi rispetto alle valutazioni utilizzate nella parte interna.

Si richiama pertanto alla stretta osservanza di quanto disposto nella circolare a seguito in d., al paragrafo 2, lettera g.

k. Definizione dell'incarico di sottufficiale dell'Esercito "addetto di branca".

Sovente gli enti indicano per i sottufficiali genericamente l'incarico con la formula di "addetto di branca" senza specificare la funzione effettivamente svolta e il settore di impiego particolare; è il caso di rammentare che nella redazione della documentazione caratteristica, ai fini di una corretta valutazione, è necessario avere contezza della funzione e dei compiti effettivamente svolti dal personale; si dispone, pertanto, che nel frontespizio



del mod. "B" venga esplicitato per esteso l'incarico come, ad esempio, "addetto di branca S3 - operazioni - presso il ... (reparto/ufficio/sezione/nucleo/e cc.)".

l. Redazione di documentazione caratteristica per transito da VFP4 a VSP.

In occasione del transito dei militari dalla posizione di volontario in ferma prefissata (VFP4) a volontario in servizio permanente (VSP), gli Enti/Reparti interessati dovranno provvedere all'annotazione sul frontespizio dei documenti caratteristici precedentemente formati e il cui periodo valutativo comprenda la data di transito nel servizio permanente, in alto a destra e con penna rossa, della dicitura "transitato in servizio permanente a decorrere dal ... (decreto dirigenziale n. ...)".

m. Iter logico da seguire in sede di ricompilazione di documento annullato.

Il corretto iter logico e cronologico da seguire nella compilazione del documento caratteristico richiede che le autorità definiscano inizialmente le aggettivazioni da attribuire alle singole voci interne (parti I, II e III), per giungere infine alla redazione dei giudizi e all'attribuzione della qualifica finale, ove prevista; per tale motivo, in aderenza al percorso logico sopra evidenziato, in sede di ricompilazione di un documento valutativo annullato - d'ufficio o in esecuzione di giudicato - per disarmonia tra le sue parti occorrerà, per restituire coerenza al documento stesso, evitare di modificare, a distanza di tempo, le singole voci rela-

tive alle qualità del militare e provvedere a riallineare i giudizi e la qualifica alle voci interne già attribuite. Difatti, recenti pareri del Consiglio di Stato hanno ravvisato processi illogici, configuranti l'eccesso di potere, in casi in cui si era provveduto a modificare le voci interne "... in guida da renderle coerenti, a posteriori, con i giudizi attribuiti al militare ..." anziché seguire "... un percorso coerente di valutazione ..." che avrebbe dovuto imporre "... agli organi valutativi ... di determinare la propria valutazione all'esito di una corretta ponderazione proprio delle voci interne ..." precedentemente attribuite, che dovrebbero, pertanto, intendersi cristallizzate.

E' appena il caso, peraltro, di evidenziare che, poiché la capacità di giudizio costituisce a sua volta elemento di valutazione, procedimenti di ricompilazione non in linea con quanto sopra andranno considerati, dalle autorità sovraordinate agli autori della ricompilazione, come segnale di imprecisione e superficialità.

n. Situazioni particolari riscontrate nella compilazione della documentazione caratteristica dei Direttori delle Direzioni marittime e dei Comandanti delle Capitanerie di porto.

I limiti territoriali degli alti Comandi periferici (Maridipart)/Comandi militari marittimi autonomi e delle Direzioni marittime e Capitanerie di porto potrebbero comportare "incongruenze" nella redazione della documentazione caratteristica dei Direttori delle Direzioni marittime e dei Comandanti delle Capitanerie

di porto, in particolare quando:

- il compilatore non avesse competenza territoriale in tutta la giurisdizione del valutato;

- il revisore fosse autorità non gerarchicamente sovraordinata al compilatore. Le autorità giudicatrici interessate potranno la massima attenzione nel valutare in maniera completa il personale in tale situazione di impiego, acquisendo agli atti ogni elemento ritenuto necessario a sostegno della valutazione da effettuare e rendendo edotte le eventuali autorità gerarchiche sovraordinate, interessate alla revisione, di eventuali discordanze tra il giudizio espresso e gli elementi acquisiti agli atti.

Quanto sopra si applica anche nei confronti dei comandanti degli uffici locali marittimi quando la loro valutazione, in ragione del grado posseduto, è sottoposta a seconda revisione. o. Articoli 691 e 699 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90.

In relazione al recente orientamento giurisprudenziale, sono in corso approfondimenti interforze, al cui esito sarà emanata apposita circolare volta a chiarire dubbi interpretativi sorti nell'applicazione degli articoli 691 e 699 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 per chiarire univocamente il significato da attribuire all'espressione incarichi "validi ai fini dell'avanzamento" e per l'esigenza di chiusura della documentazione connessa con il cambio del 1° revisore.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Generale di corpo d'armata Mario ROGGIO)

# INCA

## Cittadini in divisa

Una sentenza della Corte Costituzionale (n. 293/2011) in materia di rivalutazione dell'indennizzo legge 210 (indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie e trasfusioni), considera ragionevole, ristabilendo un criterio di equità, la questione di costituzionalità sollevata dall'avv. Paola Soragni e discussa dall'avv. Vittorio Angiolini. Una pronuncia questa che rappresenta anche una vittoria dell'Inca-Cgil che ha sostenuto con convinzione le motivazioni illustrate nel ricorso accolto dal Tribunale di Reggio Emilia.

Con questa sentenza la Corte Costituzionale considera legittime le ragioni espresse in alcuni pronunciamenti della Corte di Cassazione, secondo le quali "la necessità della rivalutazione, secondo il tasso annuale di inflazione programmata, dell'indennizzo di cui alla legge n. 210 del 1992, anche con riferimento alla componente di cui al comma 2, dell'art. 2 della medesima

# DANNI DA TRASFUSIONE: INDENNIZZO E RIVALUTAZIONE PER INTERO

legge, si radica in quei principi costituzionali secondo i quali la misura dell'indennizzo, se non rivalutata per intero nelle sue componenti, non sarebbe equa rispetto al danno subito, da riportare al pregiudizio alla salute, tanto più che gli aumenti Istat dell'indennizzo - al netto dell'indennità integrativa speciale - sono modesti.

I giudici costituzionali accolgono le questioni di illegittimità costituzionale per violazione di: articolo 3 Cost.: per l'illegittima disparità di trattamento fra coloro il cui indennizzo non potrà più

essere rivalutato e coloro che riscuotono l'indennizzo rivalutato sulla base di sentenze, nonché tra i titolari di indennizzo non rivalutato e gli altri, titolari di indennizzo 229 o di indennizzo per sindrome da talidomide rivalutato ex lege; articolo 117 Cost.: per violazione della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), in particolare del divieto di discriminazione che si forma in assenza di giustificazioni obiettive e ragionevoli; articolo 32 Cost.: poiché la mi-

sura dell'indennizzo non rivalutato non sarebbe equa rispetto al danno subito; articoli 25, 101, 102, 104 e 111 Cost.: per lesione dell'indipendenza e autonomia della funzione giudiziaria e del diritto del cittadino ad un giusto processo; articolo 24 Cost.: per ingiustificata disparità di trattamento tra coloro che hanno già ottenuto una decisione favorevole alla rivalutazione e coloro che sono ancora sub giudice o che non hanno ancora adito l'autorità giudiziaria; articoli 102 e 111 Cost.: per illegittima interferen-

za del potere legislativo nella sfera di giurisdizione.

I giudici sostengono che la menomazione della salute conseguente a trattamenti sanitari può determinare, oltre al risarcimento del danno, il diritto ad un equo indennizzo nonché il diritto a misure di sostegno assistenziale disposte dal legislatore nell'ambito della propria discrezionalità. L'indennizzo 210 rientra in questa ultima ipotesi poiché si tratta di una misura fondata sulla solidarietà collettiva che trova fondamento nella insufficienza dei controlli sanitari predisposti.

## IL DISAGIO DEI CITTADINI NELLO SVOLGIMENTO DELLE PRATICHE INFORMATICHE PRESSO L'INPS

Caro Inps, nonostante tu abbia con molto ritardo, apprezzato appieno i benefici dell'informatica, per l'inoltro delle domande, stai imponendo ai cittadini, "a tappe forzate", procedure telematiche non sufficientemente collaudate, che stanno producendo disagi notevoli ai cittadini e al patronato, quando il sistema informatico non funziona, ti rifiuti di accettare la documentazione cartacea con la conseguenza di ritardare l'invio e rendere incerto l'esito.

Non vuoi considerare il fatto che neppure il 50% degli italiani è in grado di utilizzare autonomamente il computer, così come dimostrano i risultati di una indagine pubblicata recentemente sui principali quotidiani.

Nonostante le rassicurazioni del tuo Presidente, questo stato di cose allontana ancora di più i cittadini e alimenta in loro una sfiducia verso la pubblica amministrazione vissuta come ostile e insopportabile verso di loro, ottenendo il risultato opposto a quello che vorresti perseguire: confusione, incertezza, complicazioni come sottolineato anche in qualche lettera alla stampa dei cittadini alle prese con l'Inps.

Per fortuna ci sono i patronati, ma ciò non basta, perchè invece di considerarti interlocutori preziosi, con il tuo modo di agire tenti di scaricare l'onere delle tue disfunzioni su di loro. Finora hai preferito fare annunci pubblicitari piut-

to che discutere e confrontarti con chi tutti i giorni, da oltre sessanta anni lavora per i cittadini con esperienza e professionalità.

L'Inca svolge un lavoro rilevante in termini di quantità e qualità; è presente in tutta Italia con 912 uffici e 1723 operatori qualificati e costantemente aggiornati, assicura più di 1 milione e seicentomila ore di apertura al pubblico, nel corso del 2010 ha presentato oltre 1 milione e duecentomila domande andate a buon fine (dati del Ministero del lavoro). Con una tale mole di lavoro è impensabile fare a meno della telematica per tornare alla documentazione cartacea, all'incertezza delle date di invio, alla confusione delle pratiche sulle scrivanie. Nessuno lo vuole tanto meno l'Inca. Tuttavia occorre che la definizione delle procedure informatiche sia un'operazione condivisa tra Inps e patronati la cui esperienza è una risorsa irrinunciabile per un'amministrazione che vuole essere più vicina ai cittadini e più efficiente.

L'Istituto deve ascoltare le proposte avanzate dai patronati e può farlo contando sulla professionalità, la competenza e l'impegno di molti suoi funzionari.

L'Inca vuole essere considerata un vero partner e non un suddito passivo.

La Presidenza dell'Inca Cgil

## Invaldità civile L'indennità non è frazionabile

L'indennità di accompagnamento non può essere sospesa se la persona invalida viene ricoverata in ospedale per periodi brevi, inferiori a 30 giorni. Così aveva già stabilito la Corte Costituzionale nel 1991 con la sentenza n. 183 che fissava "la non frazionabilità" dell'indennità, tenuto conto che il breve ricovero non riduce in modo significativo il bisogno di assistenza.

L'invalido che, periodicamente, subisce ricoveri gratuiti della durata inferiore a 30 giorni presso istituti o centri di riabilitazione pubblici, dunque, non può avere la decurtazione dell'indennità.

Va ricordato che i titolari di prestazioni assistenziali sono tenuti a compilare annualmente una dichiarazione amministrativa, da inviare all'Inps, che in passato veniva compilata su un modulo cartaceo.

L'anno passato l'Inps, giustamente, ha deciso di passare alla trasmissione telematica e ha affidato ai Caf il compito di trasmettere le dichiarazioni.

Tuttavia, nelle indicazioni per la compilazione dei moduli fornite ai Centri di assistenza fiscale, l'Istituto chiedeva di indicare tutti i periodi di ricovero ospedaliero gratuito, anche quelli di breve durata, effettuati nelle strutture pubbliche o convenzionate per poi procedere, obiettivo non dichiarato ma conse-

guente, al cumulo dei periodi di ricovero e alla riduzione delle indennità. Questo orientamento aveva determinato la reazione immediata dei sindacati dei pensionati e dei patronati sindacali, alimentando nel contempo perplessità e difficoltà operative da parte dei Caf.

Secondo i patronati e i sindacati pensionati di Cgil, Cisl e Uil, l'Inps non doveva richiedere informazioni sui ricoveri brevi in quanto in seguito non avrebbe potuto, ai sensi della legge e della pronuncia della Corte Costituzionale, né ridurre l'importo mensile dell'indennità di accompagnamento né sommare i periodi brevi per raggiungere o superare i 30 giorni, termine oltre il quale è possibile la sospensione dell'indennità.

Le resistenze dei patronati e dei sindacati hanno conseguito un buon risultato: l'Inps, con una recente circolare (messaggio n. 18291 del 26 settembre scorso) ha dovuto precisare che l'Istituto non è interessato a rilevare i periodi brevi di ricovero ospedaliero; l'eventuale decurtazione, dunque, sarebbe scorretta.

Il patronato Inca e il sindacato dei pensionati Cgil accolgono con favore la decisione dell'Istituto.

Luigina De Santis

**LAVORO INSICURO?  
VINCANO I DIRITTI.**

**CGIL**  
sistemasevizi

**INCA**  
PATRONATO  
INCA CGIL

Numero attivo nei giorni feriali dalle ore 10 alle ore 18  
al costo di una chiamata urbana

**848 854388**

**www.inca.it**

Scrivi a [idirittichenonsai@inca.it](mailto:idirittichenonsai@inca.it) o rivolgiti presso le nostre sedi per ricevere **assistenza e consulenza gratuite.**